



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 401

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 12 maggio 2015

I N D I C E

Commissioni riunite

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 41) Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria (antimeridiana) Pag. 6

Sottocommissione per i pareri » 7

Plenaria (pomeridiana) » 10

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75) » 27

5^a - Bilancio:

Plenaria » 28

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 32

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 176) » 43

Plenaria » 43

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75) » 45

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 76) » 45

Plenaria » 46

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 165) » 54

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	55
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	59
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 140)</i>	»	63
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 105)</i>	»	64

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	65

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	69
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	70
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	78
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	86
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	86
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	87
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	89
<i>Plenaria</i>	»	89

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	91
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	»	92

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 12 maggio 2015

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 41

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO «TRANS ADRIATIC PIPELINE» (TAP ITALIA) SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 60, 61 E 62 (PACCHETTO «UNIONE DELL'ENERGIA»)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 12 maggio 2015

Plenaria

271^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Giusi Nicolini, sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa.

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione: audizione del Sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana del 5 maggio.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto al sindaco Giusi Nicolini e introduce i lavori.

Svolge il suo intervento il sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa, Giusi NICOLINI.

Prendono la parola il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*), le senatrici DE PETRIS (*Misto-SEL*) e LO MORO (*PD*) e i senatori CAMPANELLA (*Misto-ILC*), COCIANCICH (*PD*) ed ENDRIZZI (*M5S*), nonché la PRESIDENTE per porre alcuni quesiti, a cui risponde il sindaco Giusi NICOLINI.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che la memoria che il sindaco Giusi Nicolini farà pervenire sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

Sottocommissione per i pareri

100^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1261 e 1620-A) Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1758-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il testo del disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti. Propone, quindi, di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1345-B) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1802) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone, di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1879) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1092) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (n. 155)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,55.

Plenaria

272^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(14) *MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili*

(197) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(239) *GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) *Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) *MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) *LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1316) *SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili*

(1360) *Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) *SACCONI ed altri. – Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

(1763) *ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(Parere alla 2^a Commissione su testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

La relatrice LO MORO (*PD*) precisa preliminarmente che, in considerazione della complessità della materia, appare opportuno formulare un parere argomentato.

Rileva, in primo luogo, che la proposta si compone di due parti, dirette a regolare due distinti istituti: il titolo I ha ad oggetto le unioni civili, mentre il titolo II reca la disciplina delle convivenze di fatto.

L'istituto delle unioni civili è diretto a disciplinare relazioni affettive tra persone dello stesso sesso, le quali possono certificare il loro legame attraverso l'iscrizione in un apposito registro, istituito presso gli uffici comunali. Osserva che la scelta compiuta appare compatibile con il quadro costituzionale, anche alla luce della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità e, soprattutto, in riferimento a importanti pronunce con le quali la Corte costituzionale ha affrontato il tema della tutela giuridica delle coppie omosessuali, riconoscendo, in particolare con la sentenza n. 138 del 2010, che all'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra persone dello stesso sesso, spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendo – nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri. Il fondamento della tutela è rinvenibile, secondo la Corte, nell'articolo 2 della Costituzione, in quanto anche l'unione tra persone dello stesso sesso presenta i caratteri propri di una formazione sociale, intesa come una forma di comunità, idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione. La sentenza, nel riconoscere all'unione omosessuale i caratteri propri di formazione sociale meritevole di tutela – e quindi di regolazione legislativa –, si preoccupa, contestualmente, di porre al riparo l'articolo 29 della Costituzione, esaltando della norma il suo tipico carattere di «garanzia di istituto», funzionale ad assicurare alla famiglia fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso e orientata alla procreazione una tutela esclusiva e differenziata, suscettibile di precludere ogni possibile omologazione ad essa di altre tipologie di vincolo affettivo.

Sottolinea, quindi, che nello stesso senso è orientata anche la giurisprudenza costituzionale successiva, con particolare riguardo alla sentenza n. 170 del 2014, che ha ad oggetto il caso del cosiddetto «divorzio imposto», a seguito di procedimento di rettificazione legale di sesso. La Corte ha affermato che la situazione di due coniugi i quali, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, non intendano interrompere il loro rapporto di coniugio, pur ponendosi fuori dal modello del matrimonio, non è equiparabile all'unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale che, seppur non declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili. La Corte ha quindi ribadito l'invito al legislatore ad individuare una forma alternativa, che consenta alla coppia di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tale piano, di assoluta indeterminatezza. Tale compito – si legge nella

sentenza – il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine, per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale *deficit* di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti.

Ribadisce, pertanto, che la regolazione dell'unione civile prevista dal testo unificato appare coerente con l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale, in quanto l'unione tra persone dello stesso sesso, meritevole di tutela alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, è regolata in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale. Nondimeno, non può non essere adeguatamente considerato il carattere del tutto particolare dell'unione omosessuale, che è una formazione sociale con caratteri peculiari. Essa, seppure non omologabile al matrimonio, sul piano della regolazione del rapporto può correttamente essere accostata all'istituto matrimoniale, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia, come prevede il testo unificato. Al riguardo, opportunamente, all'articolo 1, comma 3, rispetto alle cause interdittive, si introduce un regime non dissimile da quello matrimoniale, mentre gli articoli 3 e 4 prevedono l'applicazione all'unione civile di alcune specifiche disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio e i diritti successori. Peraltro, il modello prospettato dal legislatore richiama, sotto molteplici aspetti, l'istituto della *eigentragene Lebenspartnerschaft* dell'ordinamento tedesco, del quale mutua la struttura, il procedimento costitutivo e gli effetti. Il Tribunale costituzionale tedesco, chiamato ad occuparsi più volte delle problematiche connesse al rapporto tra matrimonio e unione civile, ha operato nel senso di ridurre sempre più le differenze con l'istituto del matrimonio.

Evidenzia, inoltre, che il canone interpretativo dell'articolo 29 della Costituzione, a garanzia dell'istituto familiare, predispone una speciale tutela al matrimonio come unione tra persone di sesso diverso. Ciò però non può escludere che il legislatore possa estendere alle unioni civili diritti propri dell'istituto matrimoniale, la cui istanza di particolare protezione, accolta dal Costituente, non può considerarsi frustrata da una legislazione sulle unioni omosessuali che ne regoli le forme di esistenza giuridica, modellandole sul matrimonio. D'altra parte, la stessa Corte costituzionale, proprio nella sentenza n. 138 del 2010, ha ammesso, seppure in relazione ad ipotesi particolari, un trattamento omogeneo tra le condizioni della coppia coniugata e quelle della coppia omosessuale. Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito questo principio in diverse pronunce. Ricorda, in particolare, la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 4184 del 2012, con la quale si riconosce che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se, secondo la legislazione italiana, non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia – a prescindere dall'intervento del legislatore in materia – quali titolari del diritto alla «vita familiare» e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia, possono adire i giudici comuni per

far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.

Rileva, inoltre, che la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, in dialogo fecondo e virtuoso con il legislatore, ha spesso riconsiderato alcuni suoi canoni interpretativi. Cita, ad esempio, il radicale mutamento di indirizzo giurisprudenziale realizzato dalla sentenza n. 494 del 2002, in riferimento alla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni codicistiche recanti il divieto di indagini sulla paternità dei figli incestuosi: la Corte, mutando completamente posizione rispetto alla sua precedente giurisprudenza, dichiarò fondata la questione, in riferimento alla violazione del diritto allo *status filiationis* e, anche in questo caso, in riferimento alla violazione del principio di uguaglianza. Ritiene, pertanto, che non possa escludersi un'evoluzione interpretativa dell'espressione «società naturale», contenuta all'articolo 29 della Costituzione. A suo avviso, in ragione della duttilità propria dei principi costituzionali, quella formula appare suscettibile di essere oggetto di un'ulteriore indagine ermeneutica, che svincoli il dato normativo dallo stretto richiamo alla *voluntas* del legislatore costituente, avvinta – per evidenti ragioni di contesto storico e culturale – al paradigma eterosessuale del vincolo affettivo, per aprire ad un'interpretazione evolutiva, che tenga conto delle profonde trasformazioni sociali palesate negli ultimi decenni e delle mutate coordinate culturali alle quali il diritto non può restare insensibile. Infatti, alla luce del più avanzato costituzionalismo, i diritti fondamentali, seppure espressione di un ordinamento libero già realizzatosi ed elementi costitutivi del quadro costituzionale, devono essere garantiti anche nella loro dimensione di spazi di esperienza.

Si sofferma, quindi, sul titolo II del testo unificato, che regola la convivenza di fatto fra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Da tale forma di convivenza discendono automaticamente alcuni effetti giuridici, mentre altri conseguono alla stipulazione di un contratto di convivenza, tipizzato agli articoli 8 e seguenti del testo.

Propone di esprimere, quindi, per quanto di competenza, un parere favorevole con alcune osservazioni. In riferimento all'articolo 3, comma 1, appare opportuno che, in luogo del richiamo espresso all'articolo 147 del codice civile (*Doveri verso i figli*), il legislatore elabori una norma autonoma che, pur riproducendo integralmente il contenuto dell'articolo, quanto alla *ratio* e ai suoi effetti, sia però ricostruita in modo tale da rendere l'istituto compatibile con la fattispecie alla quale si riferisce, per i profili di oggettiva specificità che essa presenta e che potrebbero rendere complessa un'applicazione immediata e diretta della disposizione codicistica. In riferimento al titolo II, riguardante la disciplina delle convivenze, occorre verificare, sul piano della tecnica normativa, se possa essere corretto il ricorso all'espressione «convivenza di fatto», nel momento in cui, in ragione dell'automatica produzione di effetti giuridici che ne discendono, la «convivenza di fatto» si risolve sempre in una «convivenza di di-

ritto». Inoltre, con particolare riguardo agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, ritiene necessario valutare se siano stati accuratamente bilanciati, da una parte, il diritto all'autodeterminazione individuale e, dall'altra, il principio solidaristico, in base al quale, come pure ha affermato la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, per il solo fatto della convivenza protratta per un determinato numero di anni – e pur in assenza di ulteriori manifestazioni di volontà – possono sorgere diritti e doveri reciproci. A suo avviso, nel momento in cui la legge fa discendere dalla convivenza una serie articolata di diritti e di doveri, occorre verificare lo spazio di libertà che residua a due persone che desiderino convivere senza far discendere alcuna conseguenza giuridica dalla coabitazione protratta nel tempo. Benché il testo unificato si limiti a codificare diritti già ampiamente riconosciuti in via pretoria, persistono comunque profili di criticità, che richiedono un'ulteriore riflessione, dal momento che, mentre il riconoscimento giurisdizionale vincola esclusivamente le parti del giudizio, la previsione legislativa ha invece efficacia *erga omnes*.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede alcuni chiarimenti in riferimento all'osservazione formulata nella proposta di parere circa l'estensione alle unioni civili della norma codicistica riguardanti i doveri verso i figli.

La relatrice LO MORO (*PD*) ribadisce che, in luogo di un espresso richiamo dell'articolo 147 del codice civile, appare necessaria l'elaborazione di una norma specifica, che precisi gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione di una parte dell'unione civile nei confronti dei figli dell'altra. L'estensione automatica della norma attualmente riferita ai figli della coppia coniugata, infatti, potrebbe causare incertezze sotto il profilo interpretativo.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), intervenendo a titolo personale, ritiene condivisibile l'impostazione dello schema di parere illustrato dalla relatrice. A tale proposito, osserva che il testo unificato proposto dalla Commissione giustizia, riguardo alle unioni civili, fa riferimento al modello dell'ordinamento tedesco, che, nel disciplinare l'istituto della *eigentrage Lebenspartnerschaft*, fa espresso rinvio alle norme vigenti per il matrimonio.

Nell'annunciare il proprio voto favorevole, sottolinea che sarebbe preferibile formulare come condizione il rilievo espresso in merito ai doveri verso i figli, trattandosi di materia molto complessa. Inoltre, appare inopportuno prevedere che dalla semplice convivenza protratta per un determinato numero di anni discenda un sistema articolato di diritti e doveri reciproci. A suo avviso, occorre rispettare anche la scelta libera e consapevole delle coppie che desiderano vivere il proprio legame affettivo senza alcuna implicazione di carattere giuridico.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*AP (NCD-UDC)*) rileva che il testo unificato in esame può essere suddiviso in tre parti, ciascuna delle quali riconducibile a una *ratio* autonoma e a una diversa prospettiva culturale.

Infatti, le disposizioni del titolo I sono volte a regolare le unioni civili, sostanzialmente parificando l'istituto al matrimonio, attraverso un espresso rinvio alla disciplina codicistica relativa alla famiglia e ai diritti successori.

Il titolo II prevede, al suo interno, due distinti modelli: da una parte, sono riconosciuti diritti individuali come conseguenza automatica della convivenza. Dall'altra, nell'ambito delle convivenze di fatto, è ammessa la possibilità di regolare i rapporti di natura patrimoniale, attraverso l'individuazione di un contratto tipico.

Per quanto attiene le disposizioni che riguardano le unioni civili tra persone dello stesso sesso, osserva che proprio la giurisprudenza costituzionale richiamata dalla relatrice non lascia affatto prefigurare la soluzione ipotizzata nel testo unificato, soprattutto nella parte in cui estende alle parti delle unioni civili tutti i diritti discendenti dal vincolo matrimoniale, peraltro con un implicito riferimento anche alle adozioni e alle pensioni di reversibilità. La Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 138 del 2010, ha invece affermato con estrema chiarezza che le esigenze di regolare le unioni fra persone dello stesso sesso non possono condurre a un'omologazione con la famiglia fondata sul matrimonio, oggetto di una tutela specifica, assicurata dall'articolo 29 della Costituzione.

Formula, quindi, alcune considerazioni critiche in merito all'orientamento sotteso alle pronunce degli organi di giustizia europei, che sembrano aprire a una interpretazione evolutiva dei concetti di matrimonio e di vita familiare, volta a una sostanziale omologazione con altri tipi di relazione di natura affettiva.

In conclusione, ritiene comunque impropria l'ingerenza del legislatore nella disciplina dei vincoli affettivi differenti dall'istituto matrimoniale.

A nome del suo Gruppo, annuncia, pertanto, un voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene condivisibili le considerazioni espresse dalla relatrice, in particolare con riferimento alla possibilità di una interpretazione più avanzata del concetto di «società naturale», in un'ottica di adeguamento alle istanze della società civile. Concorde, altresì, sulla opportunità di elaborare una norma specifica che estenda anche alle parti dell'unione civile i doveri nei confronti dei figli.

Per quanto riguarda le convivenze di fatto, osserva che le norme in esame non determinano in alcun modo una compressione della libera scelta delle coppie che optano per questa forma di rapporto: infatti, è rimessa alla loro volontà la scelta di regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso il contratto di convivenza.

Conclude, sottolineando che sarebbe stato preferibile estendere l'istituto del matrimonio anche alle coppie omosessuali. Tuttavia, ritenendo co-

munque positiva l'apertura al riconoscimento delle unioni civili, dichiara – a nome del suo Gruppo – un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni sul testo unificato, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(157) Laura BIANCONI. – Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato

– e **petizione n. 849 ad essi attinente**

(Esame congiunto e rinvio)

La PRESIDENTE comunica che, in ordine alla questione di competenza, sollevata dalla 11^a Commissione relativamente al disegno di legge n. 1870, il Presidente del Senato ha confermato l'assegnazione, precedentemente disposta, alla Commissione affari costituzionali.

Il relatore LEPRI (*PD*) riferisce sul disegno di legge n. 1870, che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per la disciplina del terzo settore. Come precisato all'articolo 1, il Terzo settore è costituito dal complesso degli enti privati finalizzati al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e alla promozione e realizzazione di attività di interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, nonché attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le rispettive finalità statutarie. Sono quindi esclusi i sindacati, le associazioni di categoria e i partiti politici.

Sottolinea che la definizione poggia su quattro pilastri: le finalità solidaristiche e civiche, l'assenza di scopo di lucro e quindi la non distribuzione degli utili, il chiaro beneficio pubblico delle attività, l'utilità sociale indiscutibile dei settori in cui operare. Ritiene convincente tale definizione, a condizione di tener conto che, con l'espressione «finalità solidaristiche e civiche» non si intende limitare il raggio dei settori di attività di utilità sociale e che quindi anche comparti, quali ad esempio le attività sportive, culturali, di protezione civile e recupero ambientale, sono pienamente compatibili, laddove rispettose dei quattro aspetti richiamati. Tuttavia, a suo avviso, il testo complessivo presenta alcune incertezze circa l'appartenenza a pieno titolo dell'impresa sociale al terzo settore. In alcuni passaggi, infatti, sembra che si vogliano disciplinare due tipi di soggetti distinti, per quanto contigui. Ritiene opportuno chiarire, quindi, che le imprese sociali sono comprese entro il perimetro degli «enti privati» e che esse fanno indiscutibilmente parte a pieno titolo del Terzo settore. Occorre

ciò fugare ogni dubbio sul fatto che le diverse previsioni che nel testo ricorrono e che sono indirizzate «agli enti di cui all'articolo 1» siano anche riferite all'impresa sociale. Ciò sembra evincersi dalla stessa definizione, in base alla quale le organizzazioni di terzo settore operano anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi. Al fine di evitare elusioni della norma, sarebbe opportuno estendere escludere dal terzo settore anche gli enti collegati anche ai partiti politici, ai sindacati e alle associazioni di categoria, come ad esempio le fondazioni.

La delega si occupa di quattro oggetti: la revisione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute; la costruzione e definizione di un codice del terzo settore; la revisione della disciplina in materia di impresa sociale e di servizio civile.

L'articolo 2 individua alcuni principi e criteri di carattere generale: garantire il più ampio esercizio della libertà di associazione; riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare prioritariamente la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti; semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica. Osserva, tuttavia, che l'attuale formulazione presenta uno squilibrio tra le organizzazioni di terzo settore che promuovono solidarietà e partecipazione civica e le organizzazioni a carattere imprenditoriale. Infatti, per le seconde si usa l'espressione «riconoscere e favorire», in luogo dell'altra «riconoscere e garantire». La prima locuzione appare più adeguata e quindi da estendere anche alle organizzazioni che non svolgono attività commerciali.

L'articolo 3 ha per oggetto la revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro. La delega in materia è finalizzata alla semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e all'introduzione di obblighi di trasparenza e di informazione anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente. Ritiene utile inserire alcune previsioni relative alle fondazioni. Tale istituto ha avuto sviluppi particolarmente interessanti negli ultimi anni, soprattutto nella declinazione delle fondazioni di partecipazione e delle fondazioni di famiglia, per la protezione di soggetti deboli. A tale riguardo, precisa che nulla ostacola lo svolgimento, da parte delle fondazioni e delle associazioni, di attività stabile e prevalente d'impresa, anche senza assumere la forma dell'impresa sociale. Pertanto, correttamente, si applica la normativa dei libri V e VI del codice civile, a condizione che vi sia il divieto di distribuzione di utili. Propone, inoltre, di considerare, in una logica di semplificazione e di risparmio di costi e tempi, la possibilità di assegnare la procedura di riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni e

delle fondazioni ai notai, analogamente a quanto accade per le società di capitali.

L'articolo 4 prevede i criteri per la redazione di un codice del terzo settore. Tra questi, occorre sottolineare l'individuazione delle attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa; la definizione di forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate a principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori; la disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche; la revisione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni. Tale registro dovrà essere istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A proposito del registro unico, ricorda che attualmente esiste il registro delle imprese, che non comporta costi aggiuntivi e che tra l'altro è già collegato telematicamente con gli studi notarili. È quindi opportuno valutare la possibilità di iscrivere le imprese sociali entro un'apposita sezione del registro delle imprese, insieme agli enti commerciali *no profit*, nonché di usare il registro degli enti e delle associazioni per gli enti senza personalità giuridica che non svolgono attività di impresa, con la possibilità che nel registro siano pubblicati tutti i dati salienti dell'organizzazione di terzo settore, quali le cariche sociali e i bilanci. Valuta eccessivamente prudente la formulazione di cui alla lettera *m*) del comma 1, che affronta il tema delle modalità di relazione tra enti pubblici e terzo settore. Infatti, la norma, forse a causa di recenti fatti di cronaca, risulta esclusivamente orientata a contrastare eventuali opacità o casi di impiego di fondi pubblici non sufficientemente motivati. Sebbene ciò sia pienamente condivisibile, ritiene opportuno non dimenticare il patrimonio di elaborazioni, nazionale e comunitario, ispirate al principio di cooperazione e collaborazione tra enti pubblici e del terzo settore che condividono le finalità di interesse generale.

Pertanto, ritiene che sia possibile valorizzare altri aspetti: il patrimonio giuridico che evidenzia forme di coprogettazione e la considerazione degli aspetti di qualità del servizio; le procedure sviluppate in questi anni a livello locale, che pongono in risalto il principio di cooperazione, più che quello di competizione; gli sviluppi della normativa comunitaria che, in particolare con la direttiva n. 24 del 2014, dedica un capo apposito agli affidamenti di servizi sociali. Ricorda, inoltre, che una parte significativa delle criticità che coinvolgono organizzazioni di terzo settore riguarda il trattamento riservato a chi vi lavora, soprattutto laddove ciò avviene a seguito di affidamenti pubblici, a causa di una pluralità di contratti in essere. A suo avviso, tale situazione potrebbe essere contrastata, oltre che con procedure di affidamento che valorizzino adeguatamente gli

aspetti di qualità, anche prevedendo l'applicazione di contratti collettivi siglati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che abbiano cioè superato una soglia minima di rappresentatività stabilita negli accordi interconfederali e differenziata a seconda che si tratti di organizzazione sindacale singola o associata con altre.

Con l'articolo 5, si delega il Governo a provvedere al riordino della disciplina vigente in materia di attività di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo la specificità e le tutele dello *status* di volontario all'interno degli enti del Terzo settore. Tra i principi e criteri di delega, è prevista anche la revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, affinché gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore e per il sostegno di iniziative territoriali solidali. Il Governo è altresì delegato a prevedere un regime transitorio per la disciplina dello *status* giuridico delle società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche. Si sofferma, quindi, sulla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 5. A tale proposito, ritiene ragionevole valutare una riorganizzazione dei centri di servizio del volontariato che incida sulle attuali criticità. A tale riguardo, prefigura alcune soluzioni: si dovrebbe prevedere che tali centri assumano, come già specificato nel testo, una forma giuridica di terzo settore caratterizzata da un assetto democratico e che i criteri di accreditamento comprendano un numero minimo di soggetti associati, oltre alla possibilità di ingresso nella compagine associativa e nella *governance* delle organizzazioni che fruiscono dei servizi. Inoltre, si dovrebbero prevedere criteri democratici per la definizione della *governance*, l'impossibilità – per ciascuna organizzazione – di associarsi a più di un centro di servizio, il dimensionamento degli organi di controllo, a cui si dovrebbero attribuire le funzioni di accreditamento dei centri di servizio, nonché di concessione ai fruitori di *voucher* finalizzati al pagamento dei servizi presso i centri accreditati, sulla base della libera scelta delle organizzazioni fruitrici.

L'articolo 6 reca la delega per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale. In particolare, alla lettera *a*) del comma 1, si qualifica l'impresa sociale quale impresa privata con finalità d'interesse generale, avente come obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi, conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e adotta modalità di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle attività dell'impresa stessa. La lettera *b*) reca un ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, mentre alla lettera *c*) si prevede l'acquisizione di diritto della qualifica di impresa

sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi. La lettera *d*) stabilisce che le forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili siano assoggettate a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica adottata dall'impresa, che assicurino in ogni caso la prevalente destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali.

In riferimento ai criteri di distribuzione degli utili, pur apprezzando lo sforzo di sintesi realizzato nel testo della Camera, ritiene opportuno valutare la possibilità di inserire una formulazione più rigorosa, che eviti il rischio di interpretazioni estensive e poco rispondenti all'orientamento *no profit* del terzo settore. Propone, pertanto, di modificare il testo nel senso di prevedere forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili da assoggettare alle condizioni e ai limiti massimi applicati alle cooperative a mutualità prevalente e che assicurino comunque la prevalente destinazione degli utili a una riserva indivisibile, da destinare integralmente, in caso di scioglimento, ad altre organizzazioni di terzo settore con finalità coerenti con lo scopo dell'impresa sociale. Qualora invece la Commissione intenda optare per il mantenimento dell'attuale testo, ritiene che occorrerà escludere tali soggetti da alcune forme di premialità, quali la detraibilità e deducibilità in caso di erogazioni liberali o l'accesso al cinque per mille.

L'articolo 7 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali, e sulle loro attività. Al comma 3, si introduce il concetto di valutazione dell'impatto sociale, intesa come valutazione qualitativa e quantitativa, nel breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte dagli enti del Terzo settore sulla comunità di riferimento, rispetto all'obiettivo individuato.

A tale proposito, ritiene opportuno puntualizzare due principi generali, che dovrebbero orientare i decreti legislativi in merito ai controlli. Innanzitutto, ritiene che l'equilibrio tra l'intento di introdurre controlli più efficaci, necessari per evitare opacità e abusi, e quello di semplificare l'azione di chi opera a vantaggio della comunità senza gravarlo ulteriormente di appesantimenti formali possa essere trovato solo mutando la natura dei controlli stessi, in un'ottica di semplificazione burocratica. In secondo luogo, occorre esplicitare e rendere sistematica una graduazione – a cui comunque l'attuale testo fa già riferimento – dei meccanismi di controllo sulla base dei seguenti elementi: dimensione degli enti, ricorso a forme di finanziamento pubblico, assunzione da parte degli enti di caratteristiche d'impresa.

All'articolo 8 sono elencati i principi e criteri di delega per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, prevista all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), del disegno di legge. In particolare, si prevede l'istituzione del servizio civile universale, di durata non inferiore a otto mesi e non superiore a un anno, al fine di consentire la realizza-

zione di esperienze di cittadinanza attiva, di solidarietà e di inclusione sociale a giovani di età compresa tra 18 e 28 anni. Fra lo Stato e i giovani ammessi al servizio civile universale si instaura uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con esclusione di ogni imposizione tributaria. A suo avviso, la definizione proposta del servizio civile universale dovrebbe essere modificata, al fine di esaltarne la finalità di difesa non armata della patria e di promozione dei valori fondativi della Repubblica.

L'articolo 9 individua i criteri di delega per la revisione delle misure fiscali e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, nell'ambito di una complessiva armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. In particolare, si prevedono la definizione di ente non commerciale, ai fini fiscali, connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente, e l'introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente. Inoltre, alla lettera c) del comma 1, si attribuisce al Governo il compito di completare la riforma dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, razionalizzando i criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e i requisiti per l'accesso al beneficio, anche al fine di semplificare e accelerare le procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti del terzo settore, in base alle scelte espresse dai contribuenti. In particolare, ritiene necessario introdurre la specificazione circa l'opportunità che gli importi destinati al terzo settore non siano dispersi su altre finalità, seppure altrettanto meritorie, quali la destinazione ad enti locali o servizi pubblici, che meritano risorse opportunamente dedicate, magari con meccanismi analoghi al cinque per mille, e non in competizione con gli stanziamenti assicurati al terzo settore.

Ritiene altresì necessaria una riflessione sull'opportunità di mantenere a fini fiscali il concetto di «ente non commerciale», che si sovrappone all'impianto definitorio già presente nella normativa, la quale ha invece intenti semplificatori. Propone, quindi, di non confermare le definizioni basate sullo svolgimento di attività a rilevanza economica, che appaiono incoerenti sia con l'impianto del provvedimento, sia con la realtà attuale. Cita, ad esempio, le cooperative sociali, che svolgono attività economica e sono già destinatarie delle misure riservate agli enti non commerciali. Sarebbe preferibile richiamare le definizioni già presenti nella normativa, rispetto alle organizzazioni di terzo settore, graduando i benefici che è possibile riscuotere sulla base delle scelte dell'organizzazione in materia di destinazione degli utili. Ciò porterebbe al superamento della definizione di ente non commerciale, con il passaggio ad un regime fiscale che riconosca l'esercizio dell'attività commerciale per finalità di interesse generale senza scopo di lucro, come già avviene per le cooperative sociali.

Infine, l'articolo 10 prevede la copertura finanziaria, mentre l'articolo 11 stabilisce che il Ministero del lavoro trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore e le imprese sociali. Quanto

all'articolo 10, ritiene che l'attuale formulazione potrebbe essere rafforzata prevedendo, accanto alle risorse già citate, anche ulteriori fondi ministeriali, a integrazione dei fondi rotativi previsti all'articolo 9, comma 1, lettera g), destinandoli in particolare al finanziamento, in parte rotativo e in parte a fondo perduto. Propone, quindi, un'ulteriore destinazione, relativa alla ristrutturazione di beni pubblici o confiscati e dati in gestione a soggetti di terzo settore, prevedendo a tale proposito forme di premialità laddove l'organizzazione di terzo settore sia in grado di garantire investimenti comuni da parte di soggetti diversi. Infine, ritiene opportuno destinare una piccola parte della dotazione allo svolgimento delle attività di controllo e autocontrollo previste dall'articolo 7.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 157, d'iniziativa della senatrice Bianconi, che reca modifiche puntuali alla legge 11 agosto 1991, n. 266 in materia di organizzazioni di volontariato. Il provvedimento è volto, da un lato, a disciplinare dal punto di vista dell'ordinamento civile i rapporti delle organizzazioni di volontariato con lo Stato e, dall'altro, ad adeguare le disposizioni relative alle regioni, contenute nell'attuale legge quadro, al nuovo riparto delle competenze delineato dal vigente titolo V della parte seconda della Costituzione. In conclusione, propone che il disegno di legge n. 157 sia esaminato congiuntamente al disegno di legge delega d'iniziativa governativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1176-B) CIAMPI ed altri. – Istituzione del «Giorno del dono», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore MORRA (M5S) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, che ritiene pienamente condivisibili. È stato infatti introdotto l'articolo 3, al fine di precisare che il «Giorno del dono» non determina gli effetti civili previsti dalla legge n. 260 del 1949, in materia di ricorrenze festive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI

La Commissione, esaminato il testo unificato adottato per i disegni di legge in titolo, rileva, in primo luogo, che la proposta si compone di due parti, dirette a regolare due distinti istituti: il titolo I ha ad oggetto le unioni civili, mentre il titolo II reca la disciplina delle convivenze di fatto.

L'istituto delle unioni civili è diretto a disciplinare relazioni affettive tra persone dello stesso sesso, le quali possono certificare il loro legame attraverso l'iscrizione in un apposito registro, istituito presso gli uffici comunali.

La scelta compiuta appare compatibile con il quadro costituzionale, anche alla luce della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità e, soprattutto, in riferimento a importanti pronunce con le quali la Corte costituzionale ha affrontato il tema della tutela giuridica delle coppie omosessuali, riconoscendo, in particolare con la sentenza n. 138 del 2010, che all'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra persone dello stesso sesso, spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendo – nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri. Il fondamento della tutela è rinvenibile, secondo la Corte, nell'articolo 2 della Costituzione, in quanto anche l'unione tra persone dello stesso sesso presenta i caratteri propri di una formazione sociale, intesa come una forma di comunità, idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione. La sentenza, nel riconoscere all'unione omosessuale i caratteri propri di formazione sociale meritevole di tutela – e quindi di regolazione legislativa –, si preoccupa, contestualmente, di porre al riparo l'articolo 29 della Costituzione, esaltando della norma il suo tipico carattere di «garanzia di istituto», funzionale ad assicurare alla famiglia fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso e orientata alla procreazione una tutela esclusiva e differenziata, suscettibile di precludere ogni possibile omologazione ad essa di altre tipologie di vincolo affettivo. Nello stesso senso è orientata anche la giurisprudenza costituzionale successiva, con particolare riguardo alla sentenza n. 170 del 2014, che ha ad oggetto il caso del cosiddetto «divorzio imposto», a seguito di procedimento di rettificazione legale di sesso. La Corte ha affermato che la situazione di due coniugi i quali, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, non intendano interrompere il loro rapporto di coniugio, pur ponendosi fuori dal modello del matrimonio, non è equiparabile all'unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivar-

rebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale che, seppur non declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili. La Corte ha quindi ribadito l'invito al legislatore ad individuare una forma alternativa, che consenta alla coppia di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tale piano, di assoluta indeterminatezza. Tale compito – si legge nella sentenza – il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine, per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale *deficit* di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti.

La regolazione dell'unione civile prevista dal testo unificato appare coerente con l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale, in quanto l'unione tra persone dello stesso sesso, meritevole di tutela alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, è regolata in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale.

Nondimeno, non può non essere adeguatamente considerato il carattere del tutto particolare dell'unione omosessuale, che è una formazione sociale con caratteri peculiari. Essa, seppure non omologabile al matrimonio, sul piano della regolazione del rapporto può correttamente essere accostata all'istituto matrimoniale, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia, come prevede il testo unificato. Al riguardo, opportunamente, all'articolo 1, comma 3, rispetto alle cause interdittive, si introduce un regime non dissimile da quello matrimoniale, mentre gli articoli 3 e 4 prevedono l'applicazione all'unione civile di alcune specifiche disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio e i diritti successori.

Il canone interpretativo dell'articolo 29 della Costituzione, a garanzia dell'istituto familiare, predispone una speciale tutela al matrimonio come unione tra persone di sesso diverso. Ciò però non può escludere che il legislatore possa estendere alle unioni civili diritti propri dell'istituto matrimoniale, la cui istanza di particolare protezione, accolta dal Costituente, non può considerarsi frustrata da una legislazione sulle unioni omosessuali che ne regoli le forme di esistenza giuridica, modellandole sul matrimonio. D'altra parte, la stessa Corte costituzionale, proprio nella sentenza n. 138 del 2010, ha ammesso, seppure in relazione ad ipotesi particolari, un trattamento omogeneo tra le condizioni della coppia coniugata e quelle della coppia omosessuale. Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito questo principio in diverse pronunce. Fra tutte, si può ricordare la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 4184 del 2012, con la quale si riconosce che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se, secondo la legislazione italiana, non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia – a prescindere dall'intervento del legislatore in materia – quali titolari del diritto alla «vita familiare» e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia, possono adire i giudici comuni per far valere, in

presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.

La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, in dialogo fecondo e virtuoso con il legislatore, ha spesso riconsiderato alcuni suoi canoni interpretativi. Si pensi al radicale mutamento di indirizzo giurisprudenziale realizzato dalla sentenza n. 494 del 2002, in riferimento alla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni codicistiche recanti il divieto di indagini sulla paternità dei figli incestuosi: la Corte, mutando completamente posizione rispetto alla sua precedente giurisprudenza, dichiarò fondata la questione, in riferimento alla violazione del diritto allo *status filiationis* e, anche in questo caso, in riferimento alla violazione del principio di uguaglianza. Non può escludersi, dunque, un'evoluzione interpretativa dell'espressione «società naturale», contenuta all'articolo 29 della Costituzione. In ragione della duttilità propria dei principi costituzionali, quella formula è suscettibile di essere oggetto di un'ulteriore indagine ermeneutica, che svincoli il dato normativo dallo stretto richiamo alla *voluntas* del legislatore costituente, avvinta – per evidenti ragioni di contesto storico e culturale – al paradigma eterosessuale del vincolo affettivo, per aprire ad un'interpretazione evolutiva, che tenga conto delle profonde trasformazioni sociali palesate negli ultimi decenni e delle mutate coordinate culturali alle quali il diritto non può restare insensibile. Infatti, alla luce del più avanzato costituzionalismo, i diritti fondamentali, seppure espressione di un ordinamento libero già realizzatosi ed elementi costitutivi del quadro costituzionale, devono essere garantiti anche nella loro dimensione di spazi di esperienza.

Il titolo II del testo unificato regola la convivenza di fatto fra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Da tale forma di convivenza discendono automaticamente alcuni effetti giuridici, mentre altri conseguono alla stipulazione di un contratto di convivenza, tipizzato agli articoli 8 e seguenti del testo.

La Commissione esprime pertanto parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– in riferimento all'articolo 3, comma 1, appare opportuno che, in luogo del richiamo espresso all'articolo 147 del codice civile (*Doveri verso i figli*), il legislatore si sforzi di elaborare una norma autonoma che, pur riproducendo integralmente il contenuto dell'articolo, quanto alla *ratio* e ai suoi effetti, sia però ricostruita in modo tale da rendere l'istituto compatibile con la fattispecie alla quale si riferisce, per i profili di oggettiva specificità che essa presenta e che potrebbero rendere complessa un'applicazione immediata e diretta della disposizione codicistica;

– in riferimento al titolo II, riguardante la disciplina delle convivenze, occorre verificare, sul piano della tecnica normativa, se possa essere corretto il ricorso all'espressione «convivenza di fatto», nel momento in cui, in ragione dell'automatica produzione di effetti giuridici che ne di-

scendono, la «convivenza di fatto» si risolve sempre in una «convivenza di diritto»;

– con particolare riguardo agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, occorre valutare se siano stati accuratamente bilanciati, da una parte il diritto all'autodeterminazione individuale e, dall'altra, il principio solidaristico, in base al quale, come pure ha affermato la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, per il solo fatto della convivenza protratta per un determinato numero di anni – e pur in assenza di ulteriori manifestazioni di volontà – possono sorgere diritti e doveri reciproci. Nel momento in cui la legge fa discendere dalla convivenza una serie articolata di diritti e di doveri, occorre verificare lo spazio di libertà che residua a due persone che desiderino convivere senza far discendere alcuna conseguenza giuridica dalla coabitazione protratta nel tempo. Benché il testo unificato si limiti a codificare diritti già ampiamente riconosciuti in via pretoria, persistono comunque profili di criticità, che richiedono un'ulteriore riflessione, dal momento che, mentre il riconoscimento giurisdizionale vincola esclusivamente le parti del giudizio, la previsione legislativa ha invece efficacia *erga omnes*.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 12 maggio 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 75

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,30

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 10-362-388-395-849-874-B (TORTURA)*

BILANCIO (5^a)

Martedì 12 maggio 2015

Plenaria**395^a Seduta**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra l'ulteriore emendamento 1.222 (testo 3) trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MORANDO esprime una posizione contraria sull'emendamento, riferendosi in particolare alla deroga pluriennale al patto di stabilità che esso prevede. Tale eccezione non appare, infatti, in linea con le previsioni costituzionali in materia di bilancio né con le previsioni della legge di contabilità, mancando una quantificazione complessiva dell'onere ed una sua distribuzione per anno finanziario. Inoltre, lo stanziamento a carico dei fondi speciali risulta estraneo alle finalità previste per ciò che riguarda la quota di accantonamento relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre manca la disponibilità di fondi per ciò che riguarda le quote relative ai Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole.

Il presidente AZZOLLINI conviene sulla necessità, per la Commissione, di mantenere un orientamento negativo sulla formulazione attuale.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'approvazione, dunque, di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione approva.

(1345-B) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Fa, altresì, presente che non vi sono osservazioni sui relativi emendamenti.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta sia sul testo che sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1758-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il vice ministro MORANDO comunica che è in corso di preparazione, da parte degli uffici del Governo, un approfondimento completo sulle osservazioni formulate dal relatore al testo trasmesso dall'Assemblea. Ne darà conto, dunque, nel corso delle prossime sedute.

Il relatore LAI (*PD*) illustra, quindi, gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che la Commissione aveva già espresso parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in fase referente sulle proposte 1.2, 1.4 (testo corretto) e 13.0.200. Osserva che comporta maggiori oneri anche la proposta 12.0.200, che modifica la precedente 7.0.15 con l'aggiunta di una mera clausola di invarianza finanziaria. Fa presente che occorre ribadire la necessità di una clausola di invarianza finanziaria da apportarsi agli emendamenti 1.10, 4.0.5 e 7.0.200. Segnala inoltre che occorre valutare gli emendamenti 1.300, 1.301, 5.200 (e gli analoghi 5.201, 5.202, 5.203, 5.204 e 5.209), 5.205 (ed analoghi 5.206, 5.207 e 5.210), 6.200 (specialmente in relazione al numero 1) della lettera *d*), 6.203, 6.205 (e l'identico 6.206), 7.200 (ultimo periodo), 7.203 (lettera *b-sexies*), 7.204 (ultimo pe-

riodo), 7.214, 8.205 (in punto di sufficienza delle fonti di copertura previste) (e gli analoghi 8.206 e 8.207), 8.0.200 (il quale riprende materia degli emendamenti 1.2 e 1.4 sui quali si è data contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), 16.0.200 (in parte analogo a 13.0.200 e 13.0.201), 17.0.300 (con particolare riguardo alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), *h*) e *i*)) e 17.0.301 (in particolare sulle lettere *a*) e *b*)). Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire una valutazione anche rispetto agli emendamenti segnalati.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il relatore BROGLIA (*PD*), in sostituzione del relatore Sposetti, legge uno schema di parere che tiene conto delle precisazioni già fornite da parte del Governo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che i decreti legislativi attuativi delle nuove funzioni attribuite all'ANAC dall'articolo unico, comma 1, lettere *f*), *i*) e *n*), ove comportino maggiori oneri saranno preceduti dai necessari stanziamenti a mezzo di apposito provvedimento legislativo; nel presupposto che le nuove attività di cui al comma 1, lettere *g*) e *r*), non comportino l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri finanziari; a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di inserire al comma 1, lettere *aa*) e *cc*), infine, le seguenti parole: ", comunque nel pieno rispetto del diritto dell'Unione Europea".».

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) prende atto delle indicazioni che emergono dalla proposta di parere e coglie l'occasione per precisare che, a suo avviso, le previsioni di cui alle lettere *g*) e *r*) ivi citate non sono idonee a creare un maggior onere finanziario dal momento che presentano un intento di semplificazione degli oneri a carico delle imprese che partecipano a gare per lavori pubblici.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) preannuncia un voto di astensione, anche per sottolineare la lacunosità delle risposte fornite dal Governo ai chiarimenti richiesti.

Si associano alla dichiarazione di voto, a nome dei rispettivi Gruppi, le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e DE PIN (*Misto*).

La proposta di parere del relatore, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1324) *Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale*

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il vice ministro MORANDO prende la parola per rendere alcuni chiarimenti richiesti dal relatore. In particolare, evidenzia che l'articolo 9 del provvedimento prevede già il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di testo unico. Quanto all'articolo 10, conferma che si potrà far fronte alle relative previsioni con l'attuale dotazione di personale e consistenza delle facoltà assunzionali. Rispetto alla realizzazione di nuovi strumenti informatici in ambito veterinario, conferma che lo sviluppo dei sistemi potrà avvenire tramite le ordinarie dotazioni già esistenti per il settore di riferimento. Qualora si intendesse, comunque, inserire nel testo una clausola di invarianza finanziaria, il Governo non sarebbe contrario. Circa le osservazioni riferite all'articolo 21, conferma che esso può essere attuato nell'ambito delle dotazioni finanziarie e strumentali già esistenti, salva la possibilità della Commissione di prescrivere un'apposita clausola di esclusione di emolumenti di qualsiasi tipo ai componenti la Commissione di vigilanza. Anche quanto all'articolo 19, conferma che esso può essere attuato senza nuovi o maggiori oneri finanziari.

Il relatore LAI (*PD*) si riserva di proporre una bozza di parere che tenga conto dei chiarimenti resi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 12 maggio 2015

Plenaria**211^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (n. 161)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Esame e rinvio)

La relatrice GUERRA (PD) rileva che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame reca una complessiva revisione degli accordi tra imprese aventi attività estera ed amministrazione finanziaria, attualmente disciplinata dal cosiddetto *ruling* di *standard* internazionale. A tal fine si sostituisce la vigente disciplina con una nuova procedura per la stipula di accordi preventivi con l'amministrazione finanziaria, che viene ricondotta nell'alveo della disciplina generale dell'accertamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'articolo 2, con lo scopo di dare certezza al contribuente in merito ai profili fiscali del piano di investimento che intende attuare, prevede un'attività di consulenza dell'Agenzia delle entrate relativa ai nuovi investimenti esteri. In particolare, l'impresa deve presentare un *business plan* nel quale debbono necessariamente essere decritti l'ammontare dell'investimento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l'incremento occupazionale e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano.

L'articolo 3 intende ridisciplinare il sistema di tassazione dei dividendi esteri e, in particolare, da Stati aventi un regime fiscale privilegiato, attualmente disciplinata da diversi articoli del TUIR. In particolare, si sottopongono integralmente a tassazione i soli utili provenienti da società residenti in «paradisi fiscali» relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società, o di partecipazioni di controllo in altre società «intermedie» residenti all'estero, che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato, e nei limiti di tali utili; ove si dimostri che la società o l'ente non residente da cui provengono gli utili svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento, si riconosce al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili, un credito d'imposta in ragione delle imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili; si prevede che, per disapplicare la norma che prevede l'imposizione integrale degli utili e delle plusvalenze «provenienti» da società ed enti localizzati in Stati o territori *black list*, il soggetto residente nel territorio dello Stato deve sempre dimostrare che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, anche mediante la presentazione di apposito interpello; si punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria la mancata indicazione, nella dichiarazione di redditi, di dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese ed enti esteri siti in Paesi e territori a fiscalità privilegiata, ove previsto dalla legge.

L'articolo 4 mira a modificare la normativa in tema di deducibilità degli interessi passivi. Le norme in esame: intervengono sulla definizione del cosiddetto risultato operativo lordo (ROL) per includervi anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere; abrogano la disposizione che consente di calcolare il limite di deducibilità degli interessi passivi includendo «virtualmente» nel consolidato nazionale anche le società controllate estere, in modo da poter tener conto anche del ROL di tali società; modificano le norme sulla deducibilità degli interessi passivi per i finanziamenti assistiti da ipoteca, in favore delle società che svolgono attività immobiliare; abrogano la norma che limita la deducibilità degli interessi passivi su titoli obbligazionari negoziati in paesi non «*white list*», apportando conseguenti modifiche di coordinamento in altre norme.

L'articolo 5 modifica in più punti la vigente disciplina (contenuta prevalentemente nell'articolo 110 del TUIR) concernente i costi «*black list*». In particolare si consente di dedurre dall'imponibile le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, individuati in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il limite del valore normale dei beni e dei servizi acquistati in base ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione.

L'articolo 6, in coerenza con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, elimina gli attuali vincoli normativi che non consentono alle società «sorelle», residenti in Italia o stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati UE (ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo) con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione, da parte del soggetto non residente, della controllata designata ad esercitare l'opzione, che assume la qualità di consolidante.

L'articolo 7 intende modificare le disposizioni vigenti in materia di determinazione del reddito derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato da parte di enti non residenti al fine di attuare le disposizioni della legge delega e recepire gli orientamenti OCSE in materia. In sintesi, per quanto riguarda la determinazione del reddito complessivo IRES delle società e degli enti commerciali non residenti, si dispone la tassazione su base isolata, senza compensazioni e secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, dei redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

L'articolo 8 modifica le disposizioni vigenti in materia di società collegate estere, contenute in particolare negli articoli 167 e 168 del TUIR, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*) della legge delega, che impone al Governo di sottoporre a revisione la disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere. Oltre ad allineare la disciplina della trasparenza alle nuove modalità di individuazione dei Paesi e dei territori considerati a fiscalità privilegiata, le norme in commento sostituiscono l'obbligo di interpello all'Amministrazione finanziaria, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC in caso di partecipazioni in imprese estere controllate, con la facoltà di interpello preventivo; salvi i casi in cui la disciplina CFC sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni estere.

L'articolo 9 definisce i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza.

L'articolo 10 apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di individuazione dei cosiddetti paradisi fiscali. In particolare, viene abrogato il sistema vigente (articolo 168-*bis* del TUIR) che dispone l'emanazione di due *white list*: la prima che individua i Paesi e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, la seconda che tiene conto, oltre al livello dello scambio informativo, anche dell'effettiva tassazione estera.

L'articolo 11 apporta modifiche al vigente regime fiscale del trasferimento intracomunitario di sede all'estero.

L'articolo 12, regola il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti che esercitano imprese commerciali, prevedendo regole diverse in base allo Stato di provenienza.

L'articolo 13 apporta modifiche al regime fiscale della deducibilità delle perdite sui crediti, allo scopo di prendere in considerazione anche

gli accordi, previsti da legislazioni di Stati esteri, che siano analoghi a quelli disciplinati dalla legge italiana in materia di sovraindebitamento e risanamento dei debiti aziendali.

L'articolo 14 introduce la cosiddetta *branch exemption*, ossia la possibilità che in capo ad un'impresa residente nel territorio dello Stato non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero.

L'articolo 15 apporta alcune modifiche al regime del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, di cui all'articolo 165 del TUIR, allo scopo di estendere a tutti i contribuenti le disposizioni contenute nei sopra illustrati commi 5 e 6 dell'articolo 165 del TUIR, attualmente riservate ai redditi d'impresa prodotti all'estero tramite una stabile organizzazione. Di conseguenza, si amplia l'ambito operativo delle norme concernenti: la detraibilità delle imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia, purché le medesime imposte estere siano state pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo; la possibilità di riporto in avanti ed indietro delle eccedenze di imposta estera rispetto all'imposta italiana.

L'articolo 16 reca la stima delle minori entrate derivanti dal provvedimento in esame, pari a 99,3 milioni di euro per il 2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018. A tali oneri si provvede mediante riduzione dell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui all'articolo 16 della legge delega, n. 23 del 2014) volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (n. 162)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9, comma 1, lettere *d*) e *g*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Esame e rinvio)

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) specifica innanzitutto che la fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare definitivamente il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato digitale. La fatturazione elettronica è un sistema che coinvolge diversi attori: il fornitore o il suo intermediario, il Sistema di Interscambio nazionale (SdI) e la pubblica amministrazione destinataria della fattura.

L'articolo 1 prevede misure rilevanti per agevolare i contribuenti che decidano di optare per l'adozione della fatturazione elettronica. In partico-

lare: verranno messi a disposizione *software* gratuiti per la generazione e la trasmissione delle fatture elettroniche tra fornitore e cliente; sarà consentito l'accesso gratuito al sistema di interscambio quale strumento di veicolazione sicuro ed immediato per trasmettere le fatture elettroniche tra le parti; verrà messa a disposizione una piattaforma *web* attraverso la quale i contribuenti potranno gratuitamente consultare lo stato delle loro operazioni rilevanti ai fini IVA e le informazioni ad esse riferite; sarà utilizzabile il servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche per particolari categorie di soggetti. Al comma 2 è inoltre disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia delle entrate, metta a disposizione di tutti i soggetti IVA gratuitamente il Sistema di Interscambio per consentire la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati residenti nel territorio dello Stato secondo il formato della fattura elettronica definito «fattura PA».

L'articolo 2 si rivolge a tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi prevedendo per essi la facoltà di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata di quinquennio in quinquennio. In sostanza si tratta del superamento dello scontrino ai fini fiscali. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

L'articolo 3 prevede, per i soggetti che effettuano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e, sussistendone i presupposti, per coloro che effettuano sia la predetta opzione che quella relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, che vengano meno i seguenti obblighi: le comunicazioni dei dati rilevanti a fini IVA (cosiddetto *spesometro*); le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i paesi *black list*; gli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi ricevuti e degli acquisti effettuati. È poi previsto che i rimborsi IVA siano eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale. Infine, i termini di accertamento in materia di IVA ed imposte dirette sono ridotti di un anno per quei contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati nelle modalità che saranno stabilite con successivo decreto legislativo con il quale sarà data attuazione alla disposizione delegante in materia di tracciabilità dei pagamenti.

L'articolo 4, al comma 1, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, la realizzazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di un programma di assistenza, differenziato in ragione dei diversi soggetti interessati, con cui sono messi a disposizione in via telematica i dati necessari per effettuare le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale ai fini IVA. Il comma 2 specifica che condizione necessaria per usufruire della riduzione dei citati adempimenti è che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture e delle relative variazioni, emesse e ricevute.

L'articolo 5 dispone la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni IVA nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni ovvero nei casi in cui lo stesso: ometta l'invio telematico all'Agenzia delle entrate delle fatture elettroniche emesse e ricevute; non trasmetta le relative variazioni; trasmetta dati incompleti o inesatti; ometta di inviare i dati dei corrispettivi.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 7 dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La relatrice conclude auspicando una pronta attuazione del sistema di fatturazione elettronica, anche in considerazione degli ingenti risparmi stimati dalla Commissione europea rispetto a una attuazione nell'ambito dell'Unione nei prossimi anni, nella prospettiva di valutare anche le misure per ridurre ulteriormente i costi e gli adempimenti dei contribuenti.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene opportuno procedere a un approfondimento sui costi a carico degli operatori economici e sulle eventuali soluzioni tecnologiche rivolte ai contribuenti ai fini della più ampia semplificazione.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) osserva la complessità del sistema di fatturazione elettronica rispetto al caso della vendita per mezzo di distributori automatici, la quale dovrebbe presumibilmente comportare costi eccessivamente elevati in particolare per gli operatori di minori dimensioni, con conseguenti rischi di distorsioni del mercato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (n. 163)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Esame e rinvio)

Il relatore SUSTA (*PD*) nota in primo luogo che la materia dell'atto del Governo in titolo rappresenta un aspetto particolarmente delicato del complessivo rapporto fra i cittadini e il fisco già oggetto di pronunce della Corte di cassazione. Osserva quindi che l'articolo 1, inserendo l'articolo 10-*bis* nello statuto dei diritti dei contribuenti (legge n. 212 del 2000), disciplina l'abuso del diritto e l'elusione fiscale che sono unificati in un unico concetto che riguarda tutti i tributi, imposte sui redditi e imposte indirette, fatta salva la speciale disciplina vigente in materia doganale.

L'abuso del diritto si configura in presenza di: una o più operazioni prive di sostanza economica, rispetto formale delle norme fiscali, la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, che costituisce l'effetto essenziale dell'operazione.

In base alle nuove disposizioni, si è in presenza dell'abuso del diritto allorché una o più operazioni prive di sostanza economica, pur rispettando le norme tributarie, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La norma chiarisce che un'operazione è priva di sostanza economica se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Si considerano indebitamente conseguiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Tali operazioni non sono opponibili al fisco: quando l'Agenzia delle entrate accerta la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali. Non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale del contribuente.

Il contribuente può proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto.

L'accertamento per abuso del diritto può scattare solo se non si può invocare, ai fini dell'accertamento, la violazione di specifiche norme tributarie. L'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto a pena di nullità da una richiesta di chiarimenti al contribuente da fornire entro sessanta giorni. L'atto impositivo deve essere specificamente motivato anche in relazione ai chiarimenti forniti. Nel procedimento di accertamento dell'abuso del diritto l'onere della prova della condotta abusiva grava sull'amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle valide ragioni extrafiscali che stanno alla base delle operazioni effettuate. L'abuso del diritto non può essere rilevato d'ufficio da parte del giudice tributario e non è penalmente punibile, ma dà luogo all'applicazione di sanzioni amministrative tributarie.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel nuovo articolo 10-*bis* decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Esse si applicano retroattivamente anche alle operazioni poste in essere anteriormente, per le quali non sia stato notificato l'atto impositivo.

L'articolo 2 introduce un limite alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di reato tributario. Il raddoppio potrà operare solo se la violazione penale sarà stata denunciata dall'amministrazione finanziaria all'autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di presentazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. Qualora non sia stato notificato un atto impositivo alla data di entrata in vigore del decreto, opera la decadenza per i periodi di imposta fino al 2009 compreso. La norma in esame considera espressamente solo il caso in cui la denuncia sia presentata o trasmessa dall'amministrazione finanziaria.

Il Titolo III dello schema di decreto contiene la disciplina del regime dell'adempimento collaborativo, istituito dall'articolo 3 con la finalità di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. L'adesione al regime è subordinata al possesso di determinati requisiti (articolo 4), comporta l'assunzione di doveri per l'amministrazione finanziaria e per il contribuente (articolo 5).

Gli effetti del nuovo regime si sostanziano in vantaggi per entrambe le parti e risiedono principalmente in un sollecito e preventivo esame dei casi dubbi e nella correlata riduzione dei controlli successivi e dell'eventuale contenzioso. I contribuenti potranno pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali; potranno accedere, inoltre, ad una procedura abbreviata di interpello preventivo, con un termine per la risposta di 45 giorni (articolo 6).

Nella prima fase di applicazione il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni (con fatturato superiore ai 10 miliardi di euro) e a quelli che hanno aderito al progetto pilota avviato in via sperimentale nel 2013 (con fatturato superiore a 1 miliardo di euro). Successivamente potranno essere ammessi, con decreto ministeriale, i contribuenti con fatturato superiore a 100 milioni di euro ovvero appartenenti a gruppi di imprese (articolo 7).

L'articolo 4 individua le caratteristiche essenziali del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, il quale costituisce il requisito necessario per poter accedere al regime dell'adempimento collaborativo.

L'articolo 5 elenca i doveri posti a carico sia dell'Agenzia delle entrate sia dell'impresa, nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo. L'Agenzia delle entrate è tenuta ad operare una valutazione del sistema di controllo del rischio fiscale ispirata a criteri di trasparenza e di oggettività nonché di ragionevolezza e proporzionalità. Il contribuente, oltre a istituire e gestire il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, è tenuto a dare attuazione alle eventuali modifiche del sistema ritenute necessarie dall'Agenzia delle entrate. Inoltre, nei confronti dell'Agenzia delle entrate deve tenere un comportamento collaborativo e trasparente.

L'articolo 6 disciplina gli effetti che si producono dall'adesione al regime dell'adempimento collaborativo: la possibilità di giungere ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali; la possibilità di accedere ad una procedura abbreviata di interpello preventivo, con un termine per la risposta di 45 giorni; la riduzione delle sanzioni amministrative applicabili in caso di rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente (nel caso in cui l'Agenzia non condivida la posizione dell'impresa); la loro riscossione, inoltre, è sospesa fino a che l'accertamento non sia dive-

nuto definitivo; la possibilità di non prestare garanzie per il pagamento dei rimborsi delle imposte.

L'articolo 7 disciplina la procedura per l'adesione al regime dell'adempimento collaborativo, individuando le competenze amministrative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(624) MARTELLI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che il disegno di legge è iscritto all'ordine del giorno in applicazione dell'articolo 79 del Regolamento.

Il relatore MOLINARI (*Misto*) fa presente che la Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) non solo è una delle banche più antiche del mondo ma, assieme alle controllate Antonveneta e Biverbanca, costituiva il terzo gruppo bancario italiano per numero di filiali. Oggi invece l'istituto lotta per la sua stessa sopravvivenza e non è passato indenne neanche dagli «*stress test*».

I fatti che hanno portato a questo pessimo risultato sono diversi. Il primo fu proprio l'acquisto dallo spagnolo Banco Santander della Antonveneta, annunciato il giorno 8 novembre 2007, che è costato 10 miliardi di euro circa, a fronte di una banca che sembra ne valesse 3, quando il valore di MPS era di 9 miliardi. Fu l'inizio del tracollo che provocò, nel 27 giugno 2012, l'approvazione di un piano di riassetto del gruppo MPS, con la perdita di oltre 4.600 posti di lavoro e la chiusura programmata di 400 filiali entro il 2015.

La stessa Fondazione MPS fu pesantemente coinvolta in questa fallimentare operazione, per rimediare la quale, il piano industriale per il 2012-2015, dovette prevedere una riduzione di costi per 565 milioni di euro, con cessioni di attività e svalutazione degli avviamenti a corollario, nonché una richiesta di liquidità allo Stato italiano per 3,4 miliardi di euro (realizzati a mezzo dei cosiddetti Monti *bond*). L'operazione coinvolse anche i piccoli risparmiatori, che, all'atto della sottoscrizione dell'offerta pubblica iniziale, pagarono per ogni azione 3,85 euro, per vedere successivamente scendere il prezzo della singola azione ad un valore di 0,19 euro, con conseguente perdita del 95 per cento.

Si è trattato dunque di uno dei più brutti episodi della storia del sistema bancario italiano, contraddistinto da opacità che hanno determinato indagini da parte della magistratura, mentre il Parlamento, nella sua veste di massimo esponente delle istanze della società civile italiana, non può

sottrarsi dal suo esame: la responsabilità politica che deriva da tale incredibile vicenda è di tutta evidenza e richiede grande attenzione.

A parere del relatore occorre chiedersi: dove erano gli organi di vigilanza (Banca d'Italia e CONSOB) quando venne deciso di acquistare la banca Antonveneta ad un prezzo superiore a quello di mercato; per quali motivi il subentrato Presidente del Monte dei Paschi di Siena, Profumo, non avviò, nell'assemblea degli azionisti, un'azione di responsabilità verso i precedenti vertici inquisiti; quali ulteriori perdite ha provocato il convincere Nomura e Deutsche Bank a ricontrattare operazioni che vedevano MPS in forte perdita, visto che con due successive operazioni – rispettivamente «Alexandria» e «Santorini» – si è voluto occultare nell'immediato il «buco» di bilancio, ma senza analizzare l'esposizione debitoria della banca senese nel lungo periodo; quale ruolo hanno giocato i governi del tempo rispetto a coloro che si sono dimostrati distruttori di pubblico risparmio e sottrattori di pubbliche risorse.

È inoltre importante che vengano adottate tutte le misure necessarie a fare chiarezza sulla gestione economico finanziaria dell'ex banca più solida d'Italia e dello scempio che di tale importante realtà è stato fatto per colpa di una concezione politica che ha trovato, in alcune frange politiche, gli irresponsabili esponenti di tali gravi condotte. Al Parlamento deve, dunque, essere restituito il compito di valutare ed illustrare al popolo italiano cosa non ha funzionato ed ha impedito gli organi tecnici di scongiurare tale esito infausto. Senza sovrapporsi alle competenze della giustizia nell'individuazione delle responsabilità verso chi è stato truffato, occorre dare ai risparmiatori italiani una risposta in termini di giustizia, di equità e di legalità, secondo quanto previsto dalla Costituzione. Ciò affinché questa Legislatura possa, nell'esame politico dell'accaduto, contribuire a portare all'approdo – in armonia con la normativa europea – una riforma della disciplina delle autorità di controllo del settore del credito.

Da tale esame deve poter uscire fuori un sistema bancario italiano rinnovato nella sua credibilità e fiducia, attributi senza i quali non esistono garanzie tecniche che tengano: a tal fine i tecnicismi devono cedere il passo alle massime trasparenza e tutela che devono ispirare la gestione dei risparmi, al posto del miraggio costituito dal facile profitto, distruttore piuttosto che incentivatore di occupazione e sviluppo. Tale deve essere l'obiettivo del disegno di legge in esame. La disciplina della Commissione d'inchiesta è funzionale a tale obiettivo, con la necessaria attenzione alle operazioni di acquisizione societaria e sugli strumenti finanziari derivati, fonte primaria della crisi indotta dalla cosiddetta finanziarizzazione dell'economia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo aver ricordato che nella seduta di domani sarà avviato l'esame congiunto dei disegni di legge recante agevolazioni fiscali a beneficio delle famiglie, il presidente Mauro Maria MARINO segnala alcune proposte, pervenute anche dai Gruppi politici, atte a integrare il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuente e fisco, finalizzate a consentire l'apporto di ulteriori soggetti, quali esperti della materia e associazioni professionali, nell'ottica di approfondire in modo particolare le materie oggetto degli atti del Governo all'ordine del giorno della Commissione. Ricorda inoltre che, come concordato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il programma delle audizioni sugli specifici atti si concluderà entro la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 12 maggio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 176

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO SUI NUOVI CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LO SPETTACOLO DAL VIVO A VALERE SUL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO (FUS)

Plenaria

181^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

La seduta inizia alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, stante il protrarsi dell'audizione del Direttore della Direzione generale per lo spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rap-

presentanti dei Gruppi, e considerato l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, toglie la seduta.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto l'audizione del Direttore della Direzione generale per lo spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sui nuovi criteri e modalità di erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), il quale ha consegnato o preannunciato una documentazione che – unitamente ad eventuali integrazioni – sarà rese disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata per domani, mercoledì 13 maggio, alle ore 9, non avrà più luogo.

Avverte, peraltro, che resta confermata la seduta delle ore 15, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 12 maggio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DI SIREMAR SUL PROBLEMA DELLA SOSPENSIONE DEI COLLEGAMENTI TRA LA SICILIA E LE ISOLE MINORI

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI NTV NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 159 (ATTUAZIONE DIRETTIVA 2012/34/UE SPAZIO FERROVIARIO EUROPEO UNICO – RIFUSIONE)

Plenaria**147^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 20.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente MATTEOLI comunica che nel corso delle audizioni di Siremar, sul problema della sospensione dei collegamenti tra la Sicilia e le isole minori e dell'Amministratore delegato di NTV, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 159 sull'attuazione della direttiva 2012/34/UE spazio ferroviario europeo unico (rifusione), svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 1.75 (testo 2), 1.101 (testo 2), 1.1000, 1.131 (testo 2), 1.141 (testo 3), 1.141 (testo 2), 1.1002, 1.1004, 1.1005, 1.1006, 1.1001, 1.1003 e 1.330 (testo 2) dei relatori, nonché le proposte 1.155 (testo 2), 1.162 (testo 2), 1.181 (testo 2) e 1.290 (testo 2) – tutti pubblicati in allegato – che propone di dare per illustrati.

Conviene la Commissione.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti agli ulteriori emendamenti dei relatori testé richiamati.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ulteriori proposte emendative dei relatori per domani, mercoledì 13 maggio, alle ore 12.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) ricorda che la Commissione Bilancio ha reso, nella giornata di oggi, il prescritto parere sul nuovo testo del disegno di legge in esame. Ove la stessa Commissione Bilancio si esprima in tempo utile anche sugli emendamenti, ritiene opportuno che la Commissione 8^a riprenda l'esame del provvedimento il più rapidamente possibile, al fine di concluderlo entro la prossima settimana.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha già programmato un fitto calendario di impegni sia per questa settimana che per la prossima, anche in relazione alle audizioni informative da svolgere nell'ambito dell'esame dei disegni di legge di riforma della Rai.

Si riserva comunque di verificare la possibilità, d'intesa con la Commissione, di predisporre una nuova programmazione dei lavori per garantire tempi adeguati per l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 13 maggio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,15.

**ULTERIORI EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO
DI LEGGE N. 1678**

Art. 1.

1.75 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi al massimo su due quotidiani nazionali e al massimo su due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;».

1.101 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «requisiti di qualificazione», con le seguenti: «requisiti generali di qualificazione costantemente aggiornati» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass».

1.1000

I RELATORI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.131 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e agli insediamenti produttivi strategici, sia di tipo pubblico che privato; ogni variazioni in corso d'opera deve essere motivata e giustificata da condizioni imprevedute e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variante rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e prevedendo sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla rescissione di contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario».

1.141 (testo 3)

I RELATORI

Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «preferenziale» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie».

1.141 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «preferenziale» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, regolando espressamente i casi nei quali è consentito il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie».

1.155 (testo 2)

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «offerte anomale» inserire le seguenti: «, prevedendo che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) individua periodicamente i settori in cui i costi di manodopera siano almeno pari al 50 per cento dei costi totali di fornitura dei servizi e stabilendo che per tali settori il criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che nei bandi di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, le stazioni appaltanti adottano meccanismi di ponderazione del ribasso offerto sul costo totale a base di gara, come quelli previsti dall’allegato "P" del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stabiliti in modo che il ribasso non incida in modo prevalente sulla qualità».

1.1002

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come definita alla lettera m) del presente comma, escludendo in ogni caso l’applicazione del solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso;»

1.162 (testo 2)

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera n) sostituire la parola: «creazione» con le seguenti: «prevedere che il Regolamento disponga e disciplini l’istituzione» e dopo le parole: «di un albo nazionale» sopprimere: «gestito dall’ANAC», e alla fine aggiungere le parole: «affidandone la gestione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); dall’albo di cui al periodo precedente sono esclusi gli enti aggiudicatori che abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che contempli l’attività di gestione degli acquisti come attività oggetto di prevenzione».

1.181 (testo 2)

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera o), aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «in numero almeno pari a cinque, nonché una adeguata rotazione degli affidamenti, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla Direttiva 2014/25 di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza».

1.1004

I RELATORI

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «e trasparenza,» con le seguenti; «, trasparenza e verifica delle reali capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite,».

1.1005

I RELATORI

Al comma 1, lettera aa), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque nel pieno rispetto del diritto dell'Unione europea».

1.290 (testo 2)

GENTILE

Al comma 1 lettera cc), sostituire le parole: «per la stabilità occupazionale del personale impiegato», con le seguenti: «che disciplinino l'introduzione di procedure di informazione e consultazione tra le Parti Sociali finalizzate a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato. Le procedure di cui al periodo precedente dovranno essere espletate e concluse entro trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre la scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui alla normativa di recepimento della Direttiva UE 2007/66».

1.1006

I RELATORI

Al comma 1, lettera cc), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque nel pieno rispetto del diritto dell’Unione europea».

1.1001

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«cc-bis) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che chiarisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente;»

1.1003

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera dd), inserire la seguente:

«dd-bis) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, sia già esistenti che di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a dodici mesi;»

1.330 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente:

«ll-bis) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto che intenda subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto, di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclu-

sione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; nonché obbligo della stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 12 maggio 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 165

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,05

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN
AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 12 maggio 2015

Plenaria

144^a Seduta

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica alla Commissione che è stato assegnato, alle Commissioni riunite 2^a e 10^a, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, (atto del Governo n. 165), il cui esame verrà avviato a partire dalla prossima settimana previo accordo con la Commissione giustizia.

La Commissione prende atto.

Propone inoltre che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame, in sede consultiva, degli atti del Governo n. 161, recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, n. 162, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA, e n. 163, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, per l'espressione delle osservazioni alla 6^a Commissione, a partire dalla prossima settimana.

La Commissione concorda.

IN SEDE CONSULTIVA

(1345-B) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ASTORRE (PD) illustra le modifiche al disegno di legge in titolo, già approvato da entrambi i rami del Parlamento e da ultimo modificato dalla Camera dei deputati, che la Commissione esamina per il parere alle Commissioni riunite 2^a e 13^a.

Il provvedimento, che si compone di 3 articoli, introduce nel codice penale un nuovo, autonomo Titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente, prevedendo disposizioni di coordinamento nello stesso codice e in leggi speciali; modifica il Codice dell'ambiente, ossia il decreto legislativo n. 152, del 3 aprile 2006, in particolare individuando una specifica disciplina per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale (si tratta delle violazioni che non abbiano cagionato nè danno nè pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette); inasprisce le sanzioni irrogabili per alcuni illeciti previsti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.

Prima di passare all'esame dell'unica modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento, peraltro su materia che ha riflessi proprio sulle competenze della 10^a Commissione, ricorda, per la loro rilevanza, le nuove fattispecie delittuose introdotte nel codice penale: il delitto di inquinamento ambientale; il reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale; il delitto di disastro ambientale; il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività; il delitto di impedimento del controllo; il delitto di omessa bonifica. Inoltre, rispetto alle nuove fattispecie, si è intervenuti anche in materia di confisca, di ripristino dello stato dei luoghi, di circostanze aggravanti, di ravvedimento operoso e di termini di prescrizione.

Come già anticipato, nel corso dell'esame in terza lettura da parte della Camera dei deputati è stata apportata una modifica che ha comportato la soppressione dell'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale, volto a punire con la reclusione da 1 a 3 anni l'illecita ispezione di fondali marini. Più nel dettaglio, tale fattispecie sanzionava l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* (cannone ad aria compressa) o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi. Nello specifico, l'*air gun*, che rientra nell'ambito della sismica a riflessione, è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino. In estrema sintesi, si tratta di emissioni di aria compressa ad alta intensità sonora. I conseguenti segnali riflessi, registrati in superficie da appositi sensori (idrofoni) ed op-

portunamente elaborati, permettono di ottenere utili informazioni sull'assetto strutturale della zona interessata dalla ricerca.

Propone, in conclusione, l'espressione di un parere favorevole sulla modifica ora illustrata.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*), nel ricordare l'*iter* del provvedimento in Senato, esprime la posizione contraria del suo Gruppo nei confronti della modifica apportata presso l'altro ramo del Parlamento, in quanto ritiene che la tecnica dell'*air gun* abbia un impatto negativo sull'ecosistema marino e presenti un rapporto tra costi e benefici sbilanciato a favore dei primi.

Il presidente MUCCHETTI propone di sospendere brevemente la seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,05.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore Astorre viene posta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1110) Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. – Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stato presentato un unico subemendamento agli emendamenti dei relatori, presentati nella seduta del 6 maggio, che è pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 1110, 1410, 1544**

Art. 3.

3.300/1

CASTALDI, GIROTTO

Al capoverso «2», sopprimere il secondo periodo.

3.300

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non più di sette componenti, scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, con particolari e qualificate professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'A.S.I., di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti è individuato tra personalità significative del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta."».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 12 maggio 2015

Plenaria

232^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che, nelle giornate del 25 e 26 giugno prossimi venturi, si terrà in Senato un seminario parlamentare sul tema «Riforme per la crescita in Europa», organizzato dai due rami del Parlamento in collaborazione con l'OCSE. In conformità alle indicazioni ricevute dalla Presidenza del Senato, per la Commissione potranno partecipare ai lavori due senatori, che si riserva di designare valutate le manifestazioni d'interesse che saranno fatte pervenire.

Informa, altresì, che nella mattinata del prossimo 22 giugno si svolgerà a Milano, presso il sito di EXPO 2015, un incontro – organizzato dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (ONDA) in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) – sull'alimentazione e i riflessi di questa sulla salute materno-infantile.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1611) VACCARI *ed altri.* – *Disciplina delle attività funerarie*
(Esame e rinvio)

La relatrice MATURANI (PD) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, illustrando i contenuti e le finalità del testo.

Esso opera una revisione della disciplina delle attività funerarie, nel rispetto, secondo quanto affermato dall'articolo 1, delle idee, convinzioni e «sistemi valoriali» in materia di disposizione del proprio corpo.

Mentre il Titolo I del disegno di legge concerne le finalità e le definizioni, il Titolo II (articoli da 3 a 12) è dedicato alla disciplina dell'attività delle imprese funebri e dei soggetti ad essa collegati.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono – con riferimento alle strutture, ai mezzi, al personale ed alle certificazioni di qualità – i requisiti sia delle imprese funebri sia dei centri di servizio funebre, a cui l'impresa funebre può ricorrere per lo svolgimento di servizi ad essa commissionati. I contratti di appalto tra impresa e centro devono avere una durata non inferiore ad un anno. L'impresa funebre che intenda svolgere anche attività in appalto – come centro funebre – deve prevederlo nel proprio oggetto sociale.

L'articolo 4 consente altresì l'organizzazione di funerali, per conto di un'impresa funebre, da parte di agenzie funebri monomandatari (non sono ammesse agenzie funebri plurimandatari); restano in ogni caso fermi i requisiti per il personale dei soggetti che svolgano attività funebri.

L'articolo 6 prevede che l'incarico all'impresa funebre (o ad una sua agenzia funebre monomandataria) sia conferito mediante mandato scritto.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di trasporti funebri, con riferimento, tra l'altro, alle preventive certificazioni mediche, alle caratteristiche dei contenitori ed al personale addetto ai trasporti (si specifica altresì che l'addetto al trasporto riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio).

L'articolo 8 attribuisce ai comuni la competenza ad autorizzare la realizzazione e l'esercizio delle sale dedicate alla custodia o all'esposizione del defunto (case funerarie ovvero sale del commiato), di cui sono individuati i requisiti e le caratteristiche.

Ai sensi dell'articolo 9, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le norme relative alla tanatoprassi, consistente nelle pratiche destinate alla conservazione (limitata nel tempo) del cadavere. Si stabilisce il divieto di tali pratiche quando il defunto sia destinato a inumazione o a tumulazione aerata in loculo, essendo in tali casi permessa solo la preparazione del corpo per la sua esposizione («tanatocosmesi»).

L'articolo 10 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni degli operatori imprenditoriali del settore, la definizione dei requisiti di trasparenza e del contenuto minimo di informazioni che devono essere rese in merito ai prezzi e alle prestazioni delle imprese ed agenzie funebri, nonché la predisposizione degli schemi delle autorizzazioni (contemplate dal disegno di legge o dai suoi provvedimenti attuativi).

L'articolo 11 specifica che le imprese ed agenzie funebri operanti attività collaterali o aggiuntive devono essere titolari dei relativi titoli abilitativi (previsti dalle norme applicabili a tali attività).

L'articolo 12 reca norme in materia di vigilanza e sanzioni.

Il Titolo III (articoli da 13 a 19) riguarda l'attività cimiteriale e la cremazione.

L'articolo 13 dispone che le attività cimiteriali siano svolte in ambiti territoriali ottimali cimiteriali (ATOC). In ogni ATOC, i comuni rientranti nel medesimo costituiscono una Autorità d'ambito, avente i seguenti compiti: emanare il regolamento di polizia mortuaria d'ambito; fissare le tariffe relative alle attività cimiteriali, secondo determinati criteri; adottare un piano regolatore cimiteriale d'ambito, secondo la disciplina di cui all'articolo 14, nonché un piano degli investimenti (di cui al successivo articolo 17) per la realizzazione di nuove strutture funzionali alle attività cimiteriali e di cremazione ovvero per il loro ampliamento o ristrutturazione; trasformare le concessioni cimiteriali perpetue esistenti in concessioni a tempo determinato; costituire un ispettorato ATOC, per la vigilanza ed il controllo dei servizi cimiteriali e per la polizia mortuaria; svolgere le altre funzioni individuate dal successivo articolo 14, tra le quali la definizione della carta della qualità dei servizi.

Gli investimenti summenzionati sono previsti dal comma 8 dell'articolo 17; quest'ultimo articolo, nel complesso, reca norme relative alle modalità di copertura degli oneri di gestione e di manutenzione dei servizi cimiteriali.

L'articolo 15 autorizza la costruzione di nuovi loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati, al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi.

Ai sensi dell'articolo 16, entro un anno dall'adozione del piano regolatore cimiteriale e dall'adozione della carta dei servizi, l'Autorità di ATOC provvede alle procedure di affidamento dei servizi, secondo le possibili modalità di gestione individuate dal medesimo articolo. In caso di inerzia dell'Autorità, interviene il Prefetto territorialmente competente, con poteri sostitutivi. Si prevede che le gestioni esistenti che estendano la propria operatività all'intero ATOC abbiano diritto di continuare l'esercizio fino a scadenza contrattuale e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 18 è inteso a garantire una disciplina ed un'applicazione uniformi in materia di cremazione e di dispersione ed affidamento delle ceneri (in merito, la relatrice segnala che, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, nel corso degli anni alcune regioni hanno adottato provvedimenti normativi *contra legem*).

L'articolo 19 prevede la trasmissione di dati, relativi ai servizi cimiteriali, all'Agenzia delle entrate e la predisposizione di rilevazioni statistiche da parte dell'ISTAT.

Il Titolo IV è costituito da due articoli: l'articolo 20 prevede specifiche forme assicurative in ambito funebre (relative alla garanzia della copertura economica dei servizi e beni relativi ad un funerale o della disponibilità e mantenimento nel tempo della sepoltura); l'articolo 21 definisce

un nuovo trattamento fiscale delle spese funebri, prevedendo, tra l'altro, l'assoggettamento ad IVA, con aliquota del 10 per cento, delle stesse (attualmente esenti da IVA), l'elevamento del limite di detrazione dall'IRPEF (ampliando altresì la tipologia di spese detraibili e stabilendo, tuttavia, una percentuale di detraibilità pari al 50 per cento delle spese, in luogo dell'attuale 100 per cento) e l'agevolazione delle forme assicurative summenzionate.

Il Titolo V è costituito da tre articoli.

L'articolo 22 reca disposizioni in merito alle imprese funebri pubbliche (come ivi definite); si prevedono, tra l'altro, la partecipazione nelle stesse di imprese e cittadini e forme di parziale impiego degli utili a fini sociali. Le condizioni per la costituzione di un'impresa funebre pubblica o per la prosecuzione dell'esercizio da parte della stessa sono stabilite dal comma 3 (si richiede, tra l'altro, che l'ambito operativo della stessa sia in un bacino con mortalità superiore ai 300 decessi annui).

L'articolo 23 demanda: ad un'intesa, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione di linee di indirizzo per le regioni, ai fini del recepimento della disciplina legislativa in esame; ad un regolamento governativo, da emanarsi secondo la procedura stabilita dall'alinea del comma 2 (che prevede, tra l'altro, il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali), l'adozione, nell'ambito delle materie di esclusiva competenza statale, delle norme attuative del disegno di legge nonché di norme attuative nelle materie individuate dalle lettere da *a*) ad *l*) del comma 2 (sembra doversi intendere, secondo la relatrice, che in questi ultimi ambiti le prefigurate norme regolamentari siano attuative delle discipline già vigenti in materia); a regolamenti delle singole Autorità di ATOC la definizione delle misure specifiche per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria.

Il comma 6 del medesimo articolo 23 modifica la disciplina relativa all'affidamento del servizio di illuminazione votiva.

L'articolo 24 reca norme transitorie e finali.

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni informali, finalizzato all'acquisizione di elementi informativi in ordine alle tematiche trattate dal testo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 140

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOGENERICI E NOMISMA

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 12 maggio 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 105

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 12 maggio 2015

Plenaria
79ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia; Salih Jabir e Kareen Muhammad Hussein testimoni del Migrants Human Rights Speaking Tour 2015.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia, e di Kareen Muhammad Hussein e Salih Jabir,

testimoni del *Migrants Human Rights Speaking Tour 2015*, riguardo alle raccomandazioni contenute nel report «L'Europa affonda nella vergogna»

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 29 aprile scorso.

Il presidente MANCONI, nel presentare l'audizione di Antonio Marchesi, presidente di *Amnesty International* Italia, e dei due testimoni del *Migrants Human Rights Speaking Tour 2015*, sottolinea la necessità che l'Europa affronti la questione delle morti di migranti nel Mediterraneo guardando al fenomeno dei flussi migratori nel suo complesso ed alla sua portata epocale, senza il ricorso a soluzioni di breve termine limitate e parziali.

Antonio MARCHESI, presidente di *Amnesty International* Italia, presenta i due rapporti che l'organizzazione ha pubblicato nelle ultime settimane. Nel primo, «L'Europa affonda nella vergogna», si sottolinea la necessità di un intervento europeo nei confronti delle migliaia di persone che ogni settimana salgono su imbarcazioni insicure ed affrontano un viaggio in quella che è la rotta marittima più mortale al mondo per fuggire da violenze, guerre e persecuzioni. Si stima che il 18 aprile, oltre 800 migranti e rifugiati siano annegati nel Canale di Sicilia nel tentativo di salvataggio da parte di una nave mercantile. Una tragedia umanitaria di proporzioni enormi e che cresce a dismisura. Se i dati dei recenti incidenti saranno confermati, 1.700 persone sono morte dall'inizio dell'anno, 100 volte in più rispetto allo stesso periodo del 2014. La decisione di porre fine all'operazione della Marina italiana *Mare Nostrum* e la sua sostituzione con l'operazione europea *Triton*, di solo pattugliamento delle frontiere e non di ricerca e soccorso, hanno contribuito a questo drammatico aumento. L'Unione europea deve colmare il vuoto lasciato dalla fine dell'operazione *Mare Nostrum*. Il vertice europeo del 23 aprile ha deciso di ampliare le risorse a disposizione dell'operazione *Triton* ma non ne ha cambiato la natura ponendo il salvataggio di vite umane come priorità né ha esteso l'area operativa alle acque internazionali, ossia dove si verifica la maggior parte delle morti. L'Europa deve proteggere le vite e i diritti lungo i suoi confini. L'Italia deve chiedere agli stati membri dell'Unione europea che le persone vengano prima delle frontiere. Il secondo rapporto, intitolato «La Libia è piena di crudeltà. Storie di sequestri, violenza sessuale e abusi contro i migranti e rifugiati», descrive l'orrore e la sofferenza assoluti dei migranti e dei rifugiati, molti dei quali sono spinti a rischiare le loro vite in pericolosi viaggi in mare, nel disperato tentativo di trovare salvezza in Europa. *Amnesty International* denuncia che in Libia i migranti e i rifugiati vanno incontro a stupri, torture e sequestri a scopo di riscatto da parte dei trafficanti, allo sfruttamento sistematico ad opera dei datori di lavoro, alla persecuzione religiosa e ad altri abusi da parte di gruppi armati e bande criminali. La comunità internazionale è stata a guardare la Libia discendere nel caos dopo la fine dell'intervento militare della

Nato del 2011, consentendo di fatto alle milizie e ai gruppi armati di prendere il sopravvento. I *leader* mondiali ne sono responsabili e devono essere pronti ad affrontare le conseguenze, tra cui un maggior numero di migranti e rifugiati in fuga dal conflitto e dalle gravi violazioni dei diritti umani in Libia. Da anni, la Libia è un paese sia di arrivo che di transito per migranti e rifugiati in fuga dalla povertà, dai conflitti e dalla persecuzione nell’Africa sub sahariana e in Medio Oriente. Molti passano per la Libia sperando di raggiungere l’Europa. Tuttavia, la crescente assenza di legge e lo sviluppo dei conflitti armati hanno aumentato i rischi per loro, spingendo ad attraversare il Mediterraneo anche comunità di migranti che vivevano nel Paese da anni. Un’altra ragione per così tante partenze è costituita dagli abusi subiti all’interno dei centri di detenzione, dove migliaia di migranti e rifugiati – bambini compresi – sono trattenuti a tempo indeterminato e in condizioni deplorevoli. La richiesta di *Amnesty International* al Governo italiano è di mobilitarsi in sede europea affinché le operazioni di ricerca e di soccorso nel Mediterraneo e nel mare Egeo siano rafforzate, siano forniti percorsi più sicuri e legali per raggiungere l’Europa a chi fugge da conflitti e persecuzioni, l’accesso alla protezione internazionale sia garantito a chi raggiunge le frontiere dell’Unione europea.

Salih JABIR, testimone del *Migrants Human Rights Speaking Tour* 2015, eritreo, racconta di essere cresciuto a Massawa, la seconda città più grande città del Paese. Finiti gli studi, il suo Governo l’ha costretto a fare l’addestramento militare e in seguito il servizio militare obbligatorio a tempo illimitato. Dopo tre anni, ha deciso di lasciare il paese e andare in Sudan dove è rimasto un anno e sei mesi per guadagnarsi da vivere. La situazione del Paese era molto caotica tanto da spingerlo a raggiungere la Libia. A Tripoli, trafficanti di uomini lo hanno tenuto rinchiuso, picchiato e maltrattato, insieme ad altre persone, in attesa della partenza verso l’Italia, dietro pagamento di circa 1.000 dollari. È partito da Tripoli il 13 maggio 2014 su una piccola imbarcazione con a bordo 95 persone e dopo due giorni di viaggio senza acqua e senza cibo, è intervenuta una nave italiana che ha portato in salvo le persone portandole a Catania. Per una settimana è stato trattenuto nel centro per migranti a Catania, prima di riprendere il viaggio verso la Svizzera dove è arrivato il 28 maggio 2014 e dove ha chiesto e ottenuto la protezione internazionale.

Kareem MUHAMMAD HUSSEIN, testimone del *Migrants Human Rights Speaking Tour* 2015, racconta di essere nato in Iraq 34 anni fa. È laureato in ingegneria civile. Lavorava come responsabile della pianificazione dei progetti di costruzione civile per conto di un’azienda che gestiva appalti nazionali di costruzione civile. Nel mese di agosto 2014 è stato costretto a lasciare l’Iraq per le minacce di morte da parte di milizie sostenute dal Governo. Infatti, è accaduto che un giorno, mentre tornava a casa dal lavoro, sconosciuti gli avessero puntato contro un’arma minacciandolo di morte. La sua casa è stata bruciata e ha deciso di lasciare il suo Paese. Ha pagato 15.000 dollari si è procurato un passaporto. Il 5 ago-

sto dello stesso anno ha lasciato l'Iraq con destinazione Italia, Milano, accompagnato dall'uomo che gli aveva procurato il passaporto e il visto. Dopo una settimana a Milano, il viaggio è proseguito il 14 agosto verso la Finlandia. Arrivati nel paese scandinavo l'uomo ha sequestrato il passaporto consigliandogli di presentarsi alla polizia locale, che lo avrebbe aiutato. Invece, è seguita la detenzione di quattro mesi in un centro per migranti in Finlandia, prima di essere imbarcato su un volo per Milano il 18 dicembre, in base al Regolamento di Dublino. Da Milano, dove sono state prese le impronte digitali, il trasferimento a Roma, con il trattenimento in un centro di accoglienza, in attesa di essere ascoltato dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che dovrà decidere se concedere o meno lo status di rifugiato.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) chiede quale soluzione possa essere perseguita a livello politico dall'Italia e dagli altri Stati membri e quale sia l'attuale situazione in Eritrea.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SaL*) ribadisce l'urgenza di una operazione *Mare Nostrum* a livello europeo e propone l'avvio immediato di canali umanitari per i profughi.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) chiede un giudizio sulla proposta europea in discussione in questi giorni a Bruxelles che prevede un piano d'azione nel Mediterraneo e un intervento, deciso a livello di Nazioni Unite, in Libia.

Il presidente MANCONI sottolinea come la scelta del Governo italiano di combattere scafisti e trafficanti sia una scelta limitata che non persegue nessuna politica effettiva e non otterrà alcun risultato concreto in termini di salvataggio di vite umane e di accesso alle procedure d'asilo.

Antonio MARCHESI ribadisce che non ha senso affondare i barconi degli scafisti se prima non si è trovata una soluzione per le migliaia di migranti e richiedenti asilo che si trovano in Libia in attesa di partire verso l'Europa. Propone una revisione del Regolamento di Dublino e l'avvio di progetti di reinsediamento in Europa per migliaia di persone, molte più delle 43.000 reinsediate nel 2014.

Il presidente MANCONI nel ringraziare le personalità ascoltate in audizione e i senatori presenti al dibattito dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 12 maggio 2015

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 10,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi:

– Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa e del Presidente del Consiglio nazionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Enzo Bianco

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che il Sottosegretario Gianclaudio Bressa è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Introduce, quindi, l'audizione.

Enzo Bianco, *presidente del Consiglio nazionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Florian KRONBICHLER (*SEL*), la senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (*PD*), il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*PD*) e il presidente Gianpiero D'ALIA.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il Presidente Bianco per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,50.

Plenaria**(2^a antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
Gianpiero D'ALIA*La seduta inizia alle ore 10,50.**IN SEDE CONSULTIVA***Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti****Nuovo testo C. 2994 Governo**

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

La deputata Elisa SIMONI (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 2994, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente.

In via preliminare, fa presente che il testo, da tempo oggetto di un vivo dibattito nel Paese, è stato ampiamente modificato in sede referente. Mentre da un punto di vista politico le questioni sono molte e note a tutti, a livello giuridico, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di riparto delle competenze in materia di istruzione su cui si soffermerà in seguito, esse sono piuttosto limitate e riguardano i soli aspetti legati alla formazione professionale.

Nel merito, il disegno di legge si compone di 8 Capi, per complessivi 27 articoli (24 nel testo originario).

Il Capo I, composto solo dall'articolo 1, individua l'oggetto e le finalità della legge.

Il Capo II è composto dagli articoli da 2 a 7.

In particolare, l'articolo 2, allo scopo di dare attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e della riorganizzazione del sistema di istruzione, prevede un rafforzamento delle funzioni del dirigente scolastico ed istituisce l'organico dell'autonomia, precisando che lo stesso è istituito sull'intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e che tutti i docenti che ne fanno parte concorrono alla realizzazione del Piano triennale del-

l'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento.

La disposizione in oggetto interviene altresì a modificare la procedura di predisposizione e verifica del nuovo Piano triennale dell'offerta formativa (che sostituisce l'attuale Piano annuale – POF): esso è rivedibile annualmente ed è elaborato (non più dal dirigente scolastico, come prevedeva il testo licenziato dal Consiglio dei ministri, ma) dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, ed approvato dal consiglio di istituto.

Il Piano contiene – oltre che l'indicazione del fabbisogno di posti nell'organico dei docenti e la programmazione dell'offerta formativa ad essi riferita – anche le stesse previsioni per il personale ATA.

Il piano triennale specifica altresì gli obiettivi formativi perseguiti, tra i quali, l'insegnamento linguistico in altre lingue comunitarie (oltre che in italiano ed inglese), lo spettacolo dal vivo e la storia dell'arte, l'alfabetizzazione al cinema, il potenziamento delle attività laboratoriali, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'educazione alla parità di genere, il potenziamento del tempo scuola, la definizione di un sistema di orientamento.

L'articolo 3 definisce il Percorso formativo degli studenti e istituisce il Curriculum dello studente – di cui si tiene conto durante il colloquio dell'esame di Stato – che, oltre a documentare il percorso di studi, attesta lo svolgimento di esperienze maturate in ambito extrascolastico. Dispone, altresì, che il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, possa individuare percorsi formativi e iniziative diretti a una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni.

L'articolo 4 intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro.

In particolare, introduce una previsione della durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado, prevede la possibilità di stipulare convenzioni anche con gli ordini professionali e dispone che l'alternanza possa essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche – nonché all'estero – e anche con la modalità dell'impresa formativa simulata.

A seguito delle modifiche apportate in sede referente, sono state inoltre introdotte disposizioni volte a conseguire una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. In particolare, è stato previsto, da una parte, che le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale possano concorrere al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo di istruzione e, dall'altra, che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 5 novella l'articolo 135 del decreto legislativo n. 297 del 1994, riguardante l'insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari, mentre l'articolo 6 riguarda gli Istituti tecnici superiori (ITS).

L'articolo 7 assegna al MIUR il compito di adottare il Piano nazionale scuola digitale, in coerenza con il quale le scuole promuovono attività. Dispone, inoltre, che, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le scuole possano dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità.

Il Capo III, rubricato Organico, assunzioni e assegnazione dei docenti, è composto dagli articoli da 8 a 15.

In particolare, l'articolo 8, ampiamente modificato in sede referente, definisce l'organico dell'autonomia, costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, funzionale alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa e prevede che esso sia assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel medesimo piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

La disposizione prevede inoltre che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia sarà determinato con cadenza triennale su base regionale, con decreti interministeriali, sentita la Conferenza unificata, sempre nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili. Il testo indica inoltre i criteri per il riparto dei posti comuni e per il potenziamento fra le regioni. Prevede, inoltre, che i ruoli del personale docente siano regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti.

Si prevede inoltre la costituzione, entro il 30 giugno 2016, di reti fra scuole dello stesso ambito territoriale e che gli accordi di rete individuino i criteri e le modalità per l'utilizzazione dei docenti nella rete e i piani di formazione del personale scolastico.

A seguito delle modifiche apportate in sede referente, è stato chiarito che i docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza. È stato, inoltre, previsto che il personale docente che risulti in esubero o in soprannumero nell'anno scolastico 2016/2017 sia assegnato, a domanda, ad un ambito territoriale e che, dall'anno scolastico 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale del personale docente operi fra gli ambiti territoriali.

Ulteriori previsioni riguardano le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia-Giulia e la salvaguardia delle diverse determinazioni della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 9, ampiamente modificato, reca disposizioni inerenti le competenze dei dirigenti scolastici, in particolare con riferimento al conferimento di incarichi triennali ai docenti.

L'articolo 10, ampiamente modificato in sede referente, autorizza il MIUR ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esauri-

mento, che determinerà, per il medesimo anno scolastico, l'attribuzione di un incarico annuale.

La disposizione interviene quindi sulle regole previste per lo svolgimento dei concorsi – che continueranno ad essere per titoli ed esami – prevedendo, tra l'altro, che essi saranno nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale.

L'articolo 11 concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo.

L'articolo 12 prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale. Prevede, inoltre, l'adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di formazione, sulla cui base le scuole definiscono le attività di formazione, che sono obbligatorie.

L'articolo 13 prevede l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo.

L'articolo 14 prevede che il limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo – pari a 36 mesi, anche non continuativi – riguardi solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 15 prevede la possibilità, per il personale della scuola che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione.

Il Capo IV, dedicato alle Istituzioni scolastiche autonome, è costituito dall'articolo 16, che prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola, nonché l'avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile.

La disposizione prevede inoltre che, con decreto interministeriale, si provveda a modificare il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (di cui al D.L. 1° febbraio 2001, n. 44), allo scopo di incrementare l'autonomia contabile delle scuole statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili.

Il Capo V è costituito dagli articoli 17-19, recanti agevolazioni fiscali.

In particolare l'articolo 17 include le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dal 2016, tra i destinatari del 5 per mille IRPEF. L'articolo 18 istituisce, sul modello dell'Art-Bonus, un credito d'imposta del 65% per il 2015 e il 2016 e del 50% per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti. Infine, l'articolo 19 introduce una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di

istruzione, nonché, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado.

Il capo VI è costituito dagli articoli da 20 a 23, riguardanti l'edilizia scolastica.

In particolare, l'articolo 20 prevede che il MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge pubblici un avviso pubblico rivolto a professionisti, per l'elaborazione di proposte progettuali, «previa acquisizione delle manifestazioni di interesse rappresentate dagli enti locali alle Regioni»; le proposte saranno sottoposte a una commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che esamina e coordina le stesse, anche attraverso un coinvolgimento delle Regioni; l'esame e il coordinamento è finalizzato a individuare almeno una soluzione progettuale per regione di scuole altamente innovative; la stessa Commissione «individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal MIUR».

L'articolo 21 prevede il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica – al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e compiti di diffusione della cultura della sicurezza – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziata e non utilizzate, ovvero economie realizzate.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, è stato aumentato (da 40) a 50 milioni di euro l'importo dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013) per la stipula, da parte delle regioni, di mutui per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili scolastici, universitari e AFAM (Alta formazione artistica e musicale), ed è stata estesa alle stesse Istituzioni AFAM la possibilità di essere autorizzate (direttamente) alla stipula dei mutui.

L'articolo 22 prevede infine lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.

Il Capo VII è composto solo dall'articolo 23, che delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione.

Con riferimento alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi, il comma 3, prevede che sugli schemi dei decreti sia acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali.

Il Capo VIII, articoli da 24 a 27, reca le disposizioni finali e le norme finanziarie.

Segnala in proposito l'articolo 27, che prevede che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province

autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme degli statuti e le relative norme di attuazione.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che le disposizioni contenute nel disegno di legge appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), m) e n) («sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «norme generali sull'istruzione»), mentre ulteriori aspetti della disciplina appaiono ascrivibili alle materie «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» e «governo del territorio», affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

Dopo aver segnalato che le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 10, appaiono invece per certi versi incidere sulla materia dell'istruzione e della formazione professionale, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, formula una proposta di parere favorevole con due condizioni, con la prima delle quali si invita la Commissione a verificare la portata della citata disposizione di cui all'articolo 4, comma 10, alla luce del riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite in materia di istruzione e formazione professionale, mentre, con la seconda si richiede che sugli schemi dei decreti legislativi che incidono su ambiti materiali riconducibili alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni sia acquisita l'intesa (e non il parere) in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (*vedi allegato 1*).

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*PD*), pur condividendo la proposta di parere formulata dalla relatrice, propone di riformulare la prima delle condizioni in essa contenute. L'attuale formulazione non contiene infatti una chiara indicazione da rivolgere alla Commissione di merito. Si potrebbe pertanto mantenere l'attuale versione del testo solo derubricando il rilievo a semplice osservazione; ove si volesse mantenere la condizione, il rilievo dovrebbe invece essere maggiormente specificato.

Il senatore Roberto RUTA (*PD*), dopo essersi associato, nel merito, alle osservazioni del collega Dalla Zuanna, stigmatizza le condizioni nelle quali è costretta a lavorare la Commissione, la quale ha potuto disporre del testo risultante dai numerosi emendamenti approvati in Commissione Cultura della Camera solo nella giornata di ieri, cosa che non ha consentito ai commissari di studiarne autonomamente i contenuti. Per tale ragione, preannunzia sin d'ora che non prenderà parte alla votazione.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, ritiene che, per quanto l'accelerazione che è stata imposta ai lavori della Commissione non ha consentito un approfondimento nel merito di tutti gli aspetti della riforma all'esame, ricorda tuttavia che la Commissione è chiamata ad esprimersi unicamente in ordine al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite e che, in relazione a tali profili, il testo all'esame non sembra destare particolari perplessità.

Quanto poi alle considerazioni del senatore Dalla Zuanna, non vi sono obiezioni da parte sua a derubricare il primo rilievo in una osservazione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, premesso che la materia dell'istruzione rappresenta un caso di scuola del così detto concorso di competenze che si è venuto a delineare dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, osserva che solo l'intervento della Corte costituzionale ha chiarito gli ambiti riservati in materia alla competenza legislativa esclusiva, alla competenza legislativa concorrente e a quella residuale delle regioni. Per tali ragioni, ritiene che l'attuale formulazione della prima condizione, in materia di istruzione e formazione professionale, che rimette una valutazione delle sfere di competenza alla Commissione di merito, attesti la difficoltà che incontra il legislatore ogniqualvolta intenda intervenire in ambiti materiali sui quali si intersecano le competenze dei diversi livelli di governo del territorio. Essa potrebbe pertanto, a suo avviso, essere mantenuta nella sua attuale formulazione. D'altro canto, nulla osterebbe da parte sua a riformulare la proposta di parere allo scopo di rendere più stringente il primo rilievo.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, alla luce del dibattito in Commissione formula una nuova proposta di parere con due condizioni, con la prima delle quali si invita la Commissione di merito ad armonizzare i contenuti del comma 10 dell'articolo 4 in materia di formazione professionale al riparto di competenze costituzionalmente definito (*vedi allegato 2*).

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), pur reputando pienamente condivisibile la *ratio* della norma contenuta all'articolo 4, comma 10, che assegna allo Stato compiti di coordinamento in materia formazione professionale, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), pur apprezzando lo sforzo compiuto dalla relatrice e ritenendo la nuova proposta di parere più equilibrata rispetto alla prima, preannuncia il suo voto contrario in ragione di un fermo dissenso sui contenuti del testo.

Il senatore Roberto RUTA (PD) ribadisce la propria intenzione di non partecipare alla votazione in quanto i tempi dell'esame parlamentare

non gli hanno consentito di avere adeguata contezza dei contenuti del testo in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato

(Parere alla II Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul testo del disegno di legge C. 3008 «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio» – in relazione al quale risultano assenti profili di competenza della Commissione – in quanto risulta assegnataria dell'abbinata proposta di legge C. 1194 Colletti ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per la prevenzione e il contrasto della corruzione», la quale, nel caso di approvazione della proposta di legge all'esame risulterà assorbita.

Il disegno di legge all'esame è volto contrastare la corruzione attraverso una serie di misure che vanno dall'adeguamento delle sanzioni penali, comprese quelle accessorie, alla riformulazione di alcuni reati, come quelli che puniscono il falso in bilancio, per delimitare la eventuale area di non punibilità e si compone di 12 articoli.

Più in dettaglio, l'articolo 1 modifica il codice penale per inasprire tanto le pene principali quanto le pene accessorie previste per i delitti commessi dal pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione.

L'articolo 2 modifica l'articolo 165 del codice penale, relativo agli obblighi cui deve sottostare il condannato per potere accedere all'istituto della sospensione condizionale della pena.

L'articolo 3 modifica l'articolo 317 c.p., ampliando la categoria di quanti possono commettere il reato proprio di concussione. Al pubblico ufficiale viene infatti aggiunto anche l'incaricato di un pubblico servizio.

L'articolo 4 disciplina la riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione lesa, mentre l'articolo 5 inasprisce le pene per il delitto di associazione mafiosa.

L'articolo 6 modifica la disciplina del patteggiamento, prevedendo che quando si procede per alcuni delitti contro la pubblica amministra-

zione, l'accesso a questo rito speciale sia subordinato alla restituzione del prezzo o del profitto conseguito.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, imponendo al pubblico ministero, in conseguenza dell'esercizio dell'azione penale, l'obbligo di informare una serie di soggetti diversi, a seconda dell'imputazione e del presunto autore del reato.

L'articolo 8 modifica il comma 2 dell'articolo 1 della c.d. legge Severino (legge 6 novembre 2012, n. 190), attribuendo all'Autorità nazionale anticorruzione anche l'esercizio della vigilanza e del controllo sui contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici di cui agli articoli 17 e seguenti del Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006). Introduce inoltre specifici obblighi informativi verso l'Autorità nazionale anticorruzione.

L'articolo 9 riformula l'articolo 2621 del codice civile – la cui rubrica rimane inalterata – sul falso in bilancio in società non quotate, prevedendo che le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni.

L'articolo 10 introduce nel codice civile due nuove disposizioni dopo l'articolo 2621: gli articoli 2621-*bis* (Fatti di lieve entità) e 2621-*ter* (Non punibilità per particolare tenuità).

L'articolo 11 modifica l'articolo 2622 del codice civile, attualmente relativo alla «fattispecie di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori», sostituendola con il delitto di «false comunicazioni sociali delle società quotate», sanzionato con la pena della reclusione da tre a otto anni.

L'articolo 12, infine, modifica l'articolo 25-*ter* del decreto legislativo 231 del 2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), il quale reca una disciplina dei criteri di imputazione della responsabilità degli enti valevole per i reati societari.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 11,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 11,25 alle ore 11,30.

ALLEGATO 1

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti
(Nuovo testo C. 2994 Governo)**

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2994, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

rilevato che le disposizioni recate dal testo introducono una significativa riforma del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione, incidendo su molteplici aspetti della materia e, in particolare, sull'autonomia degli istituti scolastici, sulla pianificazione dell'offerta formativa e sulla definizione dei percorsi formativi, anche con riferimento all'alternanza tra istruzione e formazione, sul contenuto dei programmi formativi, sull'organico, le assunzioni, le assegnazioni, la valutazione e la formazione dei docenti e sulle competenze dei dirigenti scolastici. A tale nucleo centrale di disposizioni si aggiungono specifici interventi in materia di edilizia scolastica, sicurezza e valorizzazione degli edifici scolastici e in materia fiscale (agevolazioni, crediti di imposta e detraibilità delle spese per la frequenza scolastica);

osservato che le disposizioni in oggetto appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *m*) e *n*) («sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «norme generali sull'istruzione»), mentre ulteriori aspetti della disciplina appaiono ascrivibili alle materie «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» e «governo del territorio», affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato altresì che le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 10, appaiono invece per certi versi incidere sulla materia dell'istruzione e della formazione professionale, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni;

richiamati gli articoli 33 e 34 della Costituzione;

rammentato che la Corte costituzionale ha chiarito che «le norme generali in materia di istruzione» sulle quali lo Stato dispone della competenza legislativa esclusiva «sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale» (sentenza n. 279 del 2005), volte a definire la struttura essenziale del sistema di istruzione, e incidenti, tra l'altro, sui seguenti ambiti: definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale»; previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; definizione generale dei «percorsi» tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro; valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti; principi della valutazione complessiva del sistema; modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; principi di formazione degli insegnanti; autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche; assetto degli organi collegiali; parità scolastica e diritto allo studio e all'istruzione (sentenza n. 200 del 2009);

osservato altresì che, come chiarito dalla Corte costituzionale, «i principi fondamentali» la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell'«istruzione» «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente» dalle norme generali, «altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005), necessitando «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» e che «lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);

ricordato, infine, che la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che «la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si verifichi la portata della disposizione recata dall'articolo 4, comma 10, che – nel prevedere che le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale possano concorrere al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo di istruzione e che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – sembra intervenire in un ambito materiale riservato alla competenza legislativa residuale delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale;

2) all'articolo 23, comma 3 – che disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi volti al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione – si precisi che i decreti legislativi di cui al comma 1, lettera *d*) (volti alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale), lettera *e*) (volti all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, anche attraverso la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato in oggetto) e lettera *f*) (volti a garantire l'effettività del diritto allo studio sul territorio nazionale anche in relazione ai servizi strumentali) siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ALLEGATO 2

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti
(Nuovo testo C. 2994 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2994, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

rilevato che le disposizioni recate dal testo introducono una significativa riforma del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione, incidendo su molteplici aspetti della materia e, in particolare, sull'autonomia degli istituti scolastici, sulla pianificazione dell'offerta formativa e sulla definizione dei percorsi formativi, anche con riferimento all'alternanza tra istruzione e formazione, sul contenuto dei programmi formativi, sull'organico, sulle assunzioni, sulle assegnazioni, sulla valutazione e sulla formazione dei docenti e sulle competenze dei dirigenti scolastici. A tale nucleo centrale di disposizioni si aggiungono specifici interventi in materia di edilizia scolastica, sicurezza e valorizzazione degli edifici scolastici e in materia fiscale (agevolazioni, crediti di imposta e detraibilità delle spese per la frequenza scolastica);

osservato che le disposizioni in oggetto appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), m) e n) («sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «norme generali sull'istruzione»), mentre ulteriori aspetti della disciplina appaiono ascrivibili alle materie «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» e «governo del territorio», affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato altresì che le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 10, appaiono invece per certi versi incidere sulla materia dell'istruzione e della formazione professionale, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni;

richiamati gli articoli 33 e 34 della Costituzione;

rammentato che la Corte costituzionale ha chiarito che «le norme generali in materia di istruzione» sulle quali lo Stato dispone della competenza legislativa esclusiva «sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale» (sentenza n. 279 del 2005), volte a definire la struttura essenziale del sistema di istruzione, e incidenti, tra l'altro, sui seguenti ambiti: definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione; previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale»; previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; definizione generale dei «percorsi» tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro; valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti; principi della valutazione complessiva del sistema; modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; principi di formazione degli insegnanti; autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche; assetto degli organi collegiali; parità scolastica e diritto allo studio e all'istruzione (sentenza n. 200 del 2009);

osservato altresì che, come chiarito dalla Corte costituzionale, «i principi fondamentali» la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell'«istruzione» «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente» dalle norme generali, «altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005), necessitando «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» e che «lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);

ricordato, infine, che la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che «la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si armonizzi la disciplina recata dall'articolo 4, comma 10 – laddove prevede che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – con il riparto di competenza costituzionalmente definito, che assegna la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale alle regioni;

2) all'articolo 23, comma 3 – che disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi volti al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione – si precisi che i decreti legislativi di cui al comma 1, lettera *d*) (volti alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale), lettera *e*) (volti all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, anche attraverso la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato in oggetto) e lettera *f*) (volti a garantire l'effettività del diritto allo studio sul territorio nazionale anche in relazione ai servizi strumentali) siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione,
di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio
(C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3008 recante Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, approvata, in un testo unificato, dal Senato);

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile e penale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 12 maggio 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 20,10.

**Audizione della Presidente della Commissione di accesso presso il Comune di Roma,
Marilisa Magno**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del prefetto Marilisa Magno.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Magno per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,55.

AVVERTENZA

I seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 12 maggio 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 9,05.

Variatione nella composizione del Comitato

Laura RAVETTO, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato, in sostituzione della senatrice De Petris, dimissionaria, ha chiamato a far parte del Comitato il senatore Orellana, al quale dà il benvenuto.

INDAGINE CONOSCITIVA

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza: audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe De Giorgi (Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe De Giorgi.

L'ammiraglio Giuseppe DE GIORGI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, il deputato Massimo ARTINI (*Misto*), i se-

natori Riccardo CONTI (*PdL*) e Luis Alberto ORELLANA (*Misto*) e la deputata Micaela CAMPANA (*PD*).

Risponde l'ammiraglio Giuseppe DE GIORGI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ammiraglio De Giorgi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 12 maggio 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,15 alle ore 13,55.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 13,55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia

Audizione del Direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Raffaele Tangorra
(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Raffaele TANGORRA, *Direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*), Donella MATTESINI (*PD*) e Elena FERRARA (*PD*) e le deputate Sandra ZAMPA (*PD*), Vanna IORI (*PD*) e Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*.

Raffaele TANGORRA, *Direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Raffaele Tangorra per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 12 maggio 2015

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza della Presidente

FABBRI

Intervengono il dottor Luciano Marchiori, dottor Antonio Maritati, dottor Alberto Chinaglia, professor Giuseppe Mastrangelo, dottor Massimo D'Angelo, dottor Paolo Alessandrini, dottoressa Marina Principe e il dottor Stefano Mirabelli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Poiché non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto agli intervenuti ed introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor MARCHIORI evidenzia che, pur essendo negli ultimi decenni diminuiti i livelli di esposizione all'amianto, si registra tuttavia

una rilevante incidenza di tali patologie- attesi i lunghi tempi di latenza della malattia – soffermandosi poi sulle azioni poste in essere dalle regioni sul piano della sorveglianza epidemiologica del mesotelioma, nonché della sorveglianza sanitaria dei lavoratori «*ex* esposti», come pure sul piano della prevenzione e vigilanza sui lavori di bonifica.

Intervengono per porre quesiti la PRESIDENTE ed i senatori BORIOLO (*PD*), BAROZZINO (*Misto-SEL*) e FAVERO (*PD*), ai quali replicano il dottor MARCHIORI, il dottor CHINAGLIA ed il dottor D'ANGELO.

La PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, alla dottoressa Thalassa Vona è stato conferito l'incarico, a titolo gratuito, di collaboratrice della Commissione infortuni, in base all'intesa raggiunta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 24 marzo 2015.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato al termine dell'odierna seduta plenaria per la programmazione lavori.

La seduta termina alle ore 15,15.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

*Presidenza della Presidente
FABBRI*

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI